



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DIRETTIVA REGIONALE
DISCIPLINA DEGLI SCARICHI



INDICE

<u>“DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE”</u>	6
<u>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI</u>	6
<u>ART. 1</u>	6
<u>(OGGETTO E FINALITÀ)</u>	6
<u>ART. 2</u>	6
<u>(DEFINIZIONI)</u>	6
<u>ART. 3</u>	8
<u>(SISTEMI INFORMATIVI REGIONALI)</u>	8
<u>ART. 4</u>	9
<u>(RINVIO)</u>	9
<u>TITOLO II – DISCIPLINA DEGLI SCARICHI</u>	9
<u>CAPO I</u>	9
<u>CRITERI GENERALI</u>	9
<u>ART. 5</u>	9
<u>(AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO)</u>	9
<u>ART. 6</u>	10
<u>(AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLO SCARICO)</u>	10
<u>ART. 7</u>	10
<u>(AUTORIZZAZIONE PRELIMINARE ALLO SCARICO)</u>	11
<u>ART.8</u>	11
<u>(PRESCRIZIONI DELL’AUTORIZZAZIONE)</u>	11



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ART. 9	12
(INTERRUZIONI DEL CICLO DEPURATIVO)	12
ART. 10	13
(DIVIETI DI SCARICO)	13
ART. 11	13
(UTILIZZAZIONE AGRONOMICA)	13
CAPO II	13
SCARICHI DI ACQUE REFLUE URBANE	13
ART. 12	13
(ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE)	13
ART. 13	14
(RECAPITI E REGIME AUTORIZZATORIO)	14
ART. 14	15
(PRESCRIZIONI E VALORI LIMITE DI EMISSIONE)	15
ART. 15	16
(AGGLOMERATI A FORTE FLUTTUAZIONE STAGIONALE)	16
ART. 16	16
(SCARICATORI DI PIENA: DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE)	16
ART. 17	16
(SCARICATORI DI PIENA: AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO)	16
CAPO III	17
SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI	17
ART. 18	17



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

<u>(RECAPITI E REGIME AUTORIZZATORIO)</u>	17
<u>ART. 19</u>	18
<u>(PRESCRIZIONI E VALORI LIMITE DI EMISSIONE)</u>	18
<u>ART. 20</u>	19
<u>(SCARICHI DI SOSTANZE PERICOLOSE)</u>	19
<u>CAPO IV</u>	20
<u>RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE RECUPERATE</u>	20
<u>ART. 21</u>	20
<u>(RIUTILIZZO)</u>	20
<u>CAPO V</u>	20
<u>ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DI AREE ESTERNE</u>	20
<u>ART. 22</u>	20
<u>(ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO)</u>	20
<u>ART. 23</u>	21
<u>(RECAPITO E VALORI LIMITE DI EMISSIONE DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO)</u>	21
<u>ART. 24</u>	21
<u>(GESTIONE DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO)</u>	21
<u>CAPO VI</u>	22
<u>ULTERIORI DISPOSIZIONI</u>	22
<u>ART. 25</u>	22
<u>(PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE, SCHEMI FOGNARIO-DEPURATIVI E CONFORMITÀ DEI PROGETTI DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE URBANE)</u>	22
<u>ART. 26</u>	23



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

<u>(SANZIONI)</u>	<u>23</u>
<u>ART. 27</u>	<u>23</u>
<u>(TAVOLO DI LAVORO)</u>	<u>23</u>
<u>ART. 28</u>	<u>23</u>
<u>(DISPOSIZIONI FINALI)</u>	<u>23</u>



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

“DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE”

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente direttiva detta norme in materia di tutela delle risorse idriche, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 152/06 e per il raggiungimento degli obiettivi di qualità individuati nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Sardegna (PTA) approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale 4 aprile 2006, n. 14/16, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come sostituito dall'art. 121 del D.Lgs. 152/06 e all'art. 2 della legge regionale del 19 luglio 2000, n. 14;
2. La presente direttiva contiene le norme regolamentari riguardanti le materie trattate al Titolo III delle Norme Tecniche di Attuazione del PTA in merito alla tutela qualitativa delle risorse idriche.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente direttiva, a integrazione di quanto riportato nell'art. 74 del D.Lgs. 152/06, si intende per:
 - a) “evento meteorico”: una o più precipitazioni atmosferiche, di altezza complessiva almeno pari a cinque millimetri, che si verifichino a distanza di almeno 72 ore da un precedente e analogo evento;
 - b) “acque meteoriche di prima pioggia”: acque corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di cinque millimetri uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante; ai fini del calcolo delle portate si stabilisce che tale valore si verifichi in quindici minuti;
 - c) “acque meteoriche di dilavamento/acque di lavaggio di aree esterne”: le acque meteoriche o di dilavamento di superfici impermeabili scoperte (piazzali, tetti, strade, ecc.) che si rendono disponibili al deflusso superficiale con recapito finale in corpi idrici superficiali, reti fognarie e suolo;
 - d) “acque meteoriche di seconda pioggia”: la parte delle acque meteoriche di dilavamento eccedente le acque di prima pioggia;
 - e) “acque di lavaggio”: acque, non meteoriche, derivanti da lavaggi o da altre operazioni diverse da quelle di processo e risultanti da altre attività accessorie ad esso funzionalmente e stabilmente correlate, che si realizzano negli stabilimenti.
 - f) “vasca di prima pioggia”: manufatto impermeabile, con capacità di invaso idonea a stoccare il volume corrispondente alle acque di prima pioggia, dotata in testa di sfioro continuo per le acque di seconda pioggia (da destinarsi, di norma, direttamente al corpo recettore), e sistema di svuotamento e invio in fognatura (oppure al trattamento e successivamente al corpo idrico recettore), entro 48 - 72 ore dalla fine della precipitazione;
 - g) “attività tipicamente sporcanti”: quelle attività per le quali il fenomeno di dilavamento delle sostanze inquinanti continua al perdurare dell'evento meteorico (es. depositi scoperti di materie prime o rifiuti);
 - h) “suolo”: corpo tridimensionale che costituisce la parte più esterna della crosta terrestre comprese le aree urbanizzate e infrastrutturate ed escluse le superfici occupate da corpi idrici superficiali. Può essere sede di attività biologica e di fenomeni biochimici utili all'auto depurazione e può essere in grado di sostenere la crescita della vegetazione. Il limite superiore del suolo è rappresentato dal confine con l'atmosfera e quello inferiore è considerato comunque non oltre i 2 m dalla superficie;
 - i) “riutilizzo”: impiego di acqua reflua recuperata mediante adeguato trattamento depurativo di determinata qualità per specifica destinazione d'uso, per mezzo di una rete di distribuzione, in parziale o totale sostituzione di acqua superficiale o sotterranea. Nell'ambito delle diverse destinazioni d'uso ammissibili, per riuso ai fini ambientali si intende l'impiego di acqua reflua



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

recuperata volto al raggiungimento degli obiettivi di qualità di particolari corpi idrici e per la rivitalizzazione degli stessi;

- j) “agglomerato a forte fluttuazione stagionale”: agglomerato attivo nell’arco dell’anno il cui carico inquinante, espresso in termini di popolazione equivalente, subisce variazioni superiori al 100% rispetto al valore minimo annuo per almeno 10 giorni consecutivi;
- k) “insediamenti stagionali” agglomerati a forte fluttuazione che presentano solo popolazione fluttuante o la cui popolazione residente è inferiore o pari a 20 abitanti equivalenti (a.e.);
- l) “insediamenti, installazioni o edifici isolati” (nel seguito “insediamenti isolati”) gli insediamenti ubicati esternamente agli agglomerati, e compresi nelle seguenti fattispecie:
 - insediamenti abitativi (anche con presenza non continuativa) con produzione di reflui fino a 50 a.e. e con sistema di smaltimento tramite un unico scarico (reflui provenienti da una sola struttura o da strutture tra loro funzionalmente collegate) o tramite scarichi distinti (reflui provenienti da più costruzioni indipendenti);
 - edifici od installazioni in cui si svolgono le attività di cui al successivo art. 12 comma 1;
 - insediamenti di produzione di beni e servizi che producono acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche ai sensi del successivo art. 12 commi 2 e 3;
- m) “stabilimento industriale, stabilimento”: tutta l’area sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l’utilizzazione delle sostanze di cui all’Allegato 8 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
- n) “impianto”: l’unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività di cui all’Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte in uno stabilimento e possano influire sulle emissioni e sull’inquinamento;
- o) “scaricatori di piena”: dispositivi a servizio di fognature di tipo misto, atti a scaricare verso un recettore finale le portate eccedenti la portata massima di progetto della fognatura, al fine di salvaguardare l’integrità e la funzionalità delle sue parti costitutive;
- p) “impianto di depurazione”: complesso di opere edili e/o elettromeccaniche ed ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente nelle acque reflue, mediante processi fisico-meccanici e/o biologici e/o chimici;
- q) “valore limite di emissione”: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall’impianto, senza tener conto dell’eventuale diluizione;
- r) “inquinante”: qualsiasi sostanza che possa inquinare, in particolare quelle elencate nell’Allegato 8 alla parte terza del D. Lgs. 152/06;
- s) “sostanze pericolose”: “le sostanze o gruppi di sostanze tossiche, persistenti e bio-accumulabili e altre sostanze o gruppi di sostanze che danno adito a preoccupazioni analoghe”, incluse:
 - “sostanze pericolose della tabella 3/A e 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06” (in seguito Tabella 3/A e 5);
 - 99 sostanze Elenco I della 76/464/CE;
 - famiglie e gruppi di sostanze Elenco I della direttiva 76/464/CEE;
 - famiglie e gruppi di sostanze Elenco II della direttiva 76/464/CEE;
 - 15 sostanze proposta COM (90) 9 Final;
 - 33 sostanze prioritarie: sostanze che presentano un rischio significativo per o attraverso l’ambiente acquatico così come definite ai sensi dell’art. 16, comma 2, ed elencate nell’allegato 10 (Decisione 2455/2001), della direttiva 2000/60/CE. Tra queste sostanze, vi sono le «sostanze pericolose prioritarie» ai sensi dell’art.16, commi 3 e 6 della direttiva 2000/60/CE che devono essere oggetto di misure a norma dell’art.16 commi 1 e 8 della medesima direttiva;
- t) “autorità d’ ambito territoriale ottimale” della Sardegna (AATO): consorzio obbligatorio tra Province e Comuni costituito ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- u) “ambito territoriale ottimale” (ATO): ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 17 ottobre 1997, n.29, il territorio regionale costituisce un unico ambito territoriale ottimale i cui limiti territoriali sono quelli della Sardegna;
- v) “titolare dello scarico”: è il titolare dell’attività da cui origina lo scarico e a cui compete la responsabilità tecnica, amministrativa e finanziaria degli interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione delle opere e del conseguimento degli obiettivi di cui al Piano di Tutela delle acque. Nell’ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato per la Sardegna il titolare dello scarico è il gestore del servizio idrico integrato.

Art. 3 (Sistemi Informativi Regionali)

1. Al fine di assicurare la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato dell’ambiente idrico e per la predisposizione e pubblicazione della relazione sulle attività di smaltimento delle acque reflue urbane, secondo l’art.101, comma 9, del D.Lgs. 152/06, fino alla completa operatività del Sistema Informativo Regionale Ambientale (S.I.R.A.), presso l’Assessorato della difesa dell’ambiente, sono operativi i seguenti Sistemi Informativi sulle Acque, con funzioni di raccolta, elaborazione, coordinamento dei dati sulle acque e sugli scarichi dei reflui presenti in Sardegna:

- CeDoc: Centro di Documentazione dei bacini idrografici di cui alla legge regionale 19 luglio 2000 n. 14: sistema che permette il caricamento dei dati su database centrale cui è connesso un Sistema Informativo a riferimento geografico disponibile su WEB, che consente la consultazione degli stessi dati, aggiornati e integrati con i risultati prodotti dall’attività di monitoraggio sulla qualità delle acque;
- DeSAC: Depuratori Scarichi Autorizzazioni Controlli: applicazione disponibile nel sito web contenente i database dei dati tecnico-amministrativi su impianti di depurazione, scarichi, autorizzazioni allo scarico, certificati di controllo e controlli di conformità dello scarico;
- SIRiA: Sistema Informativo Risorsa Acqua applicazione disponibile nel sito web per l’aggiornamento dei dati e la trasmissione, all’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i servizi Tecnici - APAT, delle schede previste dai decreti del Ministero dell’Ambiente: 18 settembre 2002 (Suppl. ord. G.U. n. 245 del 18/10/2002) e 19 agosto 2003 (Suppl. ord. G.U. n. 218 del 19/09/2003).

2. In attuazione dell’articolo 51, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 9 del 2006, sono attribuite alle Province le funzioni di tenuta e gestione del Catasto delle Pressioni Antropiche (CPA) inteso come insieme delle informazioni riguardanti le autorizzazioni allo scarico di acque reflue ed i relativi controlli.

3. In attuazione dell’articolo 51, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 9 del 2006, le Province aggiornano, validano e trasferiscono all’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente i dati del CPA nel CeDoc e nel DeSAC secondo i relativi protocolli di trasferimento dati, con la finalità di fornire un quadro conoscitivo completo delle pressioni sull’ambiente idrico del territorio regionale, supportare la pianificazione settoriale ai vari livelli istituzionali, garantire l’utilizzo di basi – dati affidabili ad operatori pubblici e privati a supporto della progettazione di interventi sul territorio, nonché assicurare la definizione di un quadro della qualità dell’ambiente idrico.

4. L’ARPAS trasmette all’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente le informazioni sullo stato di qualità delle acque e sulle attività di smaltimento delle acque reflue derivanti dalle attività di monitoraggio ambientale dei corpi idrici e di controllo degli scarichi.

5. L’acquisizione delle informazioni di cui ai commi 3 e 4 è finalizzata al continuo aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque e del quadro conoscitivo sulle caratteristiche dei bacini idrografici e sull’analisi dell’impatto esercitato dall’attività antropica (ex Allegato 3 parte terza D.Lgs. 152/06), alla classificazione della qualità dei corpi idrici e alla successiva definizione delle misure necessarie al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui all’art. 77, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/06, all’invio al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e all’APAT e alla divulgazione delle informazioni sullo stato della qualità dell’acqua di cui all’art. 75, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e sulle attività di smaltimento delle acque reflue urbane di cui all’art. 101, comma 9 del D.Lgs. 152/06.

6. La gerarchia del flusso dei dati, della responsabilità dei dati, del coordinamento delle attività sarà definita con apposito protocollo tra i soggetti tenuti a produrre e a fornire i dati.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**Art. 4
(Rinvio)**

1. Per quanto non disciplinato dalla presente direttiva si applicano le disposizioni del D.Lgs. 152/06 e relativi decreti attuativi.

TITOLO II – Disciplina degli scarichi

**CAPO I
Criteri generali**

**Art. 5
(Autorizzazione allo scarico)**

1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.
2. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Nell'ambito della gestione del servizio pubblico di fognatura e depurazione di cui al servizio idrico integrato, il soggetto titolato a presentare la domanda di autorizzazione allo scarico è il legale rappresentante del "gestore del servizio idrico integrato" come definito dall'articolo 74 comma 1, lettera r) del D.Lgs. 152/06.
3. In deroga al comma 1, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza del regolamento fissato dal gestore del servizio idrico integrato ed approvato dall'Autorità d'ambito. Nei comuni non aderenti alla gestione unica del servizio idrico integrato di cui all'art. 148, comma 5 del D.Lgs. 152/06, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei relativi regolamenti fognari.
4. La domanda di autorizzazione agli scarichi è presentata all'autorità competente, secondo quanto disposto dall'art. 124 del D.Lgs. 152/06, dall'art. 51 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 come modificato dalla legge regionale del 29 maggio 2007, n. 2 (Legge Finanziaria 2007).
5. Per i nuovi scarichi, prima dell'acquisizione della concessione edilizia di insediamenti che produrranno scarichi di acque reflue e, comunque, prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione di nuovi scarichi il titolare dello scarico deve presentare all'autorità competente una domanda di autorizzazione corredata della documentazione di cui all'Allegato 4 e, se del caso, di cui all'Allegato 6 della presente direttiva. L'autorità competente, in riferimento agli obiettivi di qualità del PTA, attiverà la procedura per il rilascio dell'autorizzazione preliminare, di cui al successivo art. 7, propedeutica all'autorizzazione definitiva. All'attivazione dello scarico, il titolare dovrà dare comunicazione di avvenuta realizzazione dei lavori all'autorità competente che attiverà la procedura per il rilascio dell'autorizzazione definitiva.
6. L'autorizzazione è rilasciata in forma definitiva per tutti gli scarichi che rispettano i valori limite di emissione e le prescrizioni di cui alla presente direttiva.
7. L'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza deve esserne chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose, di cui all'art. 2, lettera s), il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro sei mesi dalla data di scadenza; trascorso tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente.
8. Le autorizzazioni definitive degli scarichi di acque reflue domestiche, derivanti da insediamenti isolati fino a 50 a.e., fuori dalla pubblica fognatura, in essere alla data di entrata in vigore della presente direttiva o rilasciate successivamente, provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati, come definiti all'articolo 2, lettera l), si intendono tacitamente rinnovate ogni quattro anni decorrenti dalla data del rilascio, ai sensi dell'art. 124 comma 8 del D. Lgs. 152/06, previa dichiarazione da parte del titolare dello scarico attestante la situazione invariata in riferimento allo scarico autorizzato, qualora ne ricorrano i presupposti in relazione all'adempimento delle eventuali prescrizioni.
9. Nel caso di mutamenti nella situazione degli scarichi di acque reflue tali da determinarne variazione delle caratteristiche quali-quantitative, il titolare dello scarico deve darne immediata comunicazione all'autorità competente, ai sensi dell'art. 5 comma 4 della presente direttiva, la quale, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, adotta i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

10. L'autorità competente deve trasmettere all'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente copia delle autorizzazioni allo scarico rilasciate, secondo le modalità concordate in funzione dei sistemi informativi di cui all'art.3.

11. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente direttiva sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, l'autorità competente provvede all'adozione del Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico, in conformità alle disposizioni normative vigenti e ne trasmette copia all'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente.

Art. 6

(Autorizzazione provvisoria allo scarico)

1. Per gli impianti di trattamento di acque reflue, nei casi in cui sia necessario definire una fase di graduale risoluzione di inefficienze depurative (ad esempio relative alle fasi di primo avvio, riavvio a seguito di fermi impianto o di interruzione del ciclo depurativo, punte di carico in ingresso incompatibili con il processo depurativo), deve essere richiesta all'autorità competente un'autorizzazione provvisoria allo scarico connessa alle fasi transitorie del processo depurativo, tenendo conto, nel caso di scarico in pubblica fognatura, anche delle capacità di trattamento del depuratore urbano a servizio della pubblica fognatura.

2. L'autorità competente, valutata l'ammissibilità della fase di autorizzazione provvisoria, sentita l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS) e, nel caso di scarico in fognatura, i gestori della rete stessa e del depuratore interessati, all'atto del rilascio dell'autorizzazione provvisoria, determina:

- Nel caso di procedure di avvio per stadi successivi, i tempi di attivazione delle diverse sezioni dell'impianto;
- il carico massimo accettabile in ingresso all'impianto nelle diverse fasi della procedura di avvio;
- i limiti allo scarico che comunque devono essere rispettati per ogni fase dell'avvio;
- le procedure di sicurezza e di emergenza.

3. La fase di autorizzazione provvisoria deve avere la minima durata tecnicamente necessaria in relazione alle dimensioni ed alla tecnologia adottata dall'impianto e comunque non superare il limite di tre mesi, prorogabili, in via eccezionale e su motivata richiesta, di non oltre due mesi. Per impianti di fitodepurazione e lagunaggio possono essere definite durate dell'autorizzazione provvisoria maggiori in relazione ai necessari tempi di avvio. La disciplina dello scarico, durante la fase dall'autorizzazione provvisoria, deve essere definita dall'autorità competente in relazione alla natura dello scarico e alle caratteristiche del recapito finale.

4. La procedura di cui al presente articolo può essere attivata solo per gli impianti la cui realizzazione sia stata completata relativamente a tutte le opere previste nel progetto e risulti attestata dal certificato di fine lavori del direttore dei lavori ovvero dalla dichiarazione del titolare dello scarico. Per gli impianti al servizio di pubbliche fognature l'autorizzazione provvisoria può riguardare lotti funzionali di un unico impianto, come individuati da apposita attestazione del direttore dei lavori o del titolare dello scarico.

5. Nei casi di cui al comma precedente, la fase di autorizzazione provvisoria deve avere la minima durata tecnicamente necessaria in relazione alle dimensioni ed alla tecnologia adottata dall'impianto e comunque non superare il limite di tre mesi, prorogabili di non oltre due mesi, in via eccezionale e su motivata richiesta.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli impianti di trattamento di acque reflue urbane esistenti nelle more del completamento delle opere fognario depurative, per il rispetto dei valori limite di emissione di cui al D.Lgs. 152/06 e in attuazione del PTA, rientranti negli schemi fognario-depurativi del PTA compresi nella Misura 1.1 del POR Sardegna 2000-2006 e nell'Accordo di Programma Quadro Risorse Idriche- Opere fognario-depurative sottoscritto il 24.02.2002, e successivi Atti integrativi e Piani Operativi Triennali dell'Autorità d'Ambito 2004-2006 e 2005-2007.

7. Nei casi di cui al comma precedente, l'autorità competente determina la durata della fase di autorizzazione provvisoria che dovrà comprendere la tempistica dei lavori dello schema programmato e le prescrizioni per le modalità di conduzione dell'impianto di trattamento esistente al meglio che le strutture e le tecnologie di gestione consentono. L'autorizzazione provvisoria potrà superare i limiti temporali di cui al comma 3, in relazione alle caratteristiche tecniche dello schema fognario depurativo e ai tempi del suo completamento.

Art. 7



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

(Autorizzazione preliminare allo scarico)

1. Prima del rilascio della concessione edilizia per insediamenti che produrranno scarichi di acque reflue l'autorità concedente accerta il possesso dell'autorizzazione preliminare allo scarico da parte del richiedente.
2. L'autorizzazione preliminare allo scarico viene concessa ai titolari di nuovi scarichi a seguito della presentazione di una domanda di autorizzazione corredata della documentazione di cui all'Allegato 4.
3. L'autorità competente, all'atto del rilascio dell'autorizzazione preliminare, in funzione delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico, definisce:
 - i tempi di attivazione dello scarico;
 - i limiti allo scarico;
 - la durata dell'autorizzazione preliminare;
 - il numero di eventuali autocontrolli;
 - la documentazione prevista per la caratterizzazione definitiva delle acque reflue prodotte.
4. Per le richieste di assimilabilità al refluo domestico, secondo quanto previsto all'art. 12 comma 2, il titolare dovrà fornire all'autorità competente adeguata documentazione a supporto di quanto richiesto. In fase preliminare l'autorità competente potrà fare riferimento a dati e documentazioni riferiti a scarichi provenienti da attività simili o alla più aggiornata letteratura tecnica di settore, all'atto del rilascio dell'autorizzazione definitiva si dovrà accertare il reale rispetto delle condizioni di assimilabilità.
5. Nei casi di scarico in fognatura di reflui di cui all'art. 12 comma 1, dovrà essere inviata all'autorità competente, non oltre 30 giorni prima dall'attivazione dello scarico, una comunicazione volta a consentire l'ammissibilità dello scarico nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 124 comma 4 del D.Lgs. 152/06; tale comunicazione dovrà essere rinnovata ogni quattro anni. Se su tale comunicazione l'autorità competente non si esprime entro 30 giorni dal ricevimento, lo scarico si ritiene ammesso.

Art. 8

(Prescrizioni dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione allo scarico deve contenere le seguenti prescrizioni:
 - a) Per gli scarichi oltre i 100 AE, obbligo di istituire, a cura del titolare, un apposito "Registro delle visite" da custodire in impianto, dove dovranno essere indicati: i nominativi e l'Ente di appartenenza del personale che ha effettuato la visita, data e motivazione della visita;
 - b) per gli scarichi oltre i 100 AE, obbligo di prevedere un "Quaderno di impianto" nel quale devono essere indicate entro le 24 ore successive le operazioni svolte nel processo depurativo e tutte le eventuali anomalie riscontrate sulla qualità e quantità dei reflui in ingresso e in uscita, nonché le interruzioni del ciclo depurativo;
 - c) obbligo di notificare all'Ente autorizzante qualsiasi variazione dei dati forniti con la documentazione allegata alla domanda di autorizzazione allo scarico ed in particolare le eventuali variazioni delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico;
 - d) obbligo di segnalare il punto/i di campionamento con apposita cartellonistica riportante la seguente dicitura "Punto di prelievo campioni";
 - e) obbligo, negli scarichi di acque reflue domestiche superiori a 30 mc/g o derivanti da insediamenti al di sopra dei 100 AE e negli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche, industriali e urbane, di installazione di uno strumento di misurazione delle portate o, laddove ritenuto opportuno dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, dei volumi scaricati, e di registrazione giornaliera nel Quaderno di impianto dei volumi scaricati;
 - f) obbligo, per gli impianti di trattamento di scarichi di acque reflue urbane con una potenzialità superiore ai 15.000 AE e per gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose, di cui all'art. 2 lettera s) della presente direttiva, di installazione di uno strumento di campionamento automatico delle acque reflue in uscita dall'impianto di depurazione in grado di prelevare campioni con le modalità idonee al rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 152/06;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- g) obbligo, ad esclusione degli scarichi di acque reflue domestiche di dimensione sino a 50 a.e., di verificare tramite autocontrolli la qualità delle acque scaricate inviando semestralmente all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico copia delle analisi in ingresso e in uscita dall'impianto.
- h) obbligo, ad esclusione degli scarichi di acque reflue domestiche di dimensione sino a 50 a.e., di rendere lo scarico accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, segnalando il punto/i di campionamento con apposita cartellonistica riportante la seguente dicitura "Punto di prelievo campioni";
- i) elenco dei parametri da sottoporre a controllo e frequenza dei campionamenti.
2. Le prescrizioni di cui al comma 1 devono adattarsi ai casi specifici tenendo conto:
- a) della necessità di definire congrui tempi di installazione degli strumenti di cui al comma 1 in relazione alle caratteristiche dello scarico ed alla complessità dell'installazione;
- b) della necessità che le condotte di adduzione allo strumento di registrazione e campionamento siano chiaramente identificabili e che lo stesso sia facilmente accessibile, leggibile e correttamente mantenuto.
3. La verifica del rispetto dei valori limite di emissione di cui alle tabelle allegate alla presente direttiva, viene effettuata attraverso un controllo periodico definito dall'autorità competente e integrato dai controlli sulla conformità degli scarichi eseguiti dai gestori degli impianti stessi. Per gli scarichi di acque reflue di dimensione superiore o uguale a 2000 a.e. i controlli sono effettuati in conformità all'Art. 128 e all'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06. Per gli scarichi di acque reflue aventi dimensioni minori a 2000 a.e. si applica quanto previsto nell'Allegato 1 della presente direttiva salvo diverse modalità di campionamento per controlli e autocontrolli stabilite dall'autorità competente, in fase di autorizzazione, in relazione alle caratteristiche dello scarico
4. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione definisce le ulteriori prescrizioni tecniche necessarie.

Art. 9 (Interruzioni del ciclo depurativo)

1. L'interruzione del ciclo depurativo deve essere eseguita in modo da consentire il funzionamento almeno parziale del sistema depurativo, garantendo l'esercizio delle sezioni di impianto che non sono oggetto di intervento in modo da permettere la depurazione anche parziale del refluo.
2. L'interruzione totale del ciclo depurativo dovrà essere giustificata da interventi tecnici nel processo particolarmente complessi e onerosi.
3. Le interruzioni temporanee del ciclo depurativo, parziali o totali, devono essere comunicate formalmente dal titolare dello scarico all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione e all'ARPAS, con opportuno anticipo, secondo modalità da stabilirsi in sede di autorizzazione allo scarico. Qualora le interruzioni e le successive fasi di riavvio impianto comportino durata superiore ai 10 giorni, deve essere richiesta autorizzazione provvisoria. Nei casi di interruzioni imprevedibili determinate da causa di forza maggiore (quali per esempio: guasti di parti elettromeccaniche, interruzioni di energia elettrica, eventi calamitosi), la comunicazione dovrà essere formalizzata entro 24 ore dall'evento, indicando cause, modalità e tempi di intervento. In tale eventualità dovranno essere immediatamente attivate tutte le procedure che consentano in breve tempo il ripristino della funzionalità del ciclo depurativo.
4. Le interruzioni temporanee del ciclo depurativo, parziali o totali, rese necessarie per l'esecuzione di interventi programmati nell'impianto di depurazione, comportanti la predisposizione di progetti di adeguamento e/o ristrutturazione, sono ammesse alle seguenti condizioni:
- conformità dei progetti al PTA secondo le modalità previste dall'art. 25 della presente direttiva;
 - invio preventivo all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico e all'ARPAS del programma di interruzioni del ciclo depurativo contenente interventi, modalità e tempi, nonché la data di riattivazione dell'impianto;
 - eventuali notifiche successive per variazioni del suddetto programma.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

5. Le interruzioni del ciclo depurativo comunicate nei termini di cui sopra sono consentite fatte salve eventuali determinazioni da parte dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico e dell'ARPAS.
6. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico può regolamentare la materia tenuto conto della normativa vigente e di quanto disposto dal presente articolo.

Art. 10 (Divieti di scarico)

1. Non sono ammessi nuovi scarichi a mare, ad eccezione di quelli derivanti da scarico di acqua di mare utilizzata per allevamenti ittici, per processi di raffreddamento, per piscine e impianti di dissalazione per la produzione di acqua potabile.
2. In deroga al comma 1, in casi eccezionali e per particolari esigenze sono consentiti nuovi scarichi a mare, purché siano compatibili con gli usi concomitanti del corpo ricettore. In tal caso, prima del rilascio dell'autorizzazione allo scarico da parte dell'autorità competente, dovrà essere richiesta la deroga all'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente. Per i nuovi insediamenti la deroga dovrà essere richiesta prima del rilascio della concessione edilizia.
3. Per gli scarichi di acque reflue urbane lungo le coste si dovrà prevedere il riutilizzo dei reflui trattati, secondo il successivo art. 21, in modo da evitare sversamenti in mare, in particolare nel periodo concomitante con la balneazione. Per gli scarichi a mare già autorizzati, deve essere valutata la possibilità di riutilizzo delle acque. L'autorità competente, all'atto del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, regola i tempi e i modi di riconversione del sistema di scarico. L'adeguamento degli scarichi con finalità di riutilizzo è definito secondo le priorità di intervento previste nel PTA, nella Direttiva per il Riutilizzo delle Acque Reflue e recepito nei programmi operativi di investimento definiti da AATO e Gestore del Servizio Idrico Integrato.
4. Sono vietati nuovi scarichi diretti di acque reflue, anche se depurate, ad eccezione di quelli derivanti dalla regolamentazione del regime delle acque, in laghi naturali e artificiali, acque di transizione e nei due chilometri terminali dei corsi d'acqua prima dell'immissione nelle acque di mare prospicienti le zone dedite alla balneazione. In tali casi si dovrà prevedere, dove possibile, il riutilizzo dei reflui trattati. In casi eccezionali e per particolari esigenze sono consentiti nuovi scarichi nei suddetti recapiti, purché lo consenta l'uso concomitante del corpo ricettore. Prima del rilascio dell'autorizzazione allo scarico da parte dell'autorità competente dovrà essere richiesta la deroga all'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente. Per gli eventuali nuovi insediamenti la deroga dovrà essere richiesta prima della concessione edilizia.

Art. 11 (Utilizzazione agronomica)

1. L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari è disciplinata dalla Direttiva Regionale adottata con deliberazione della Giunta regionale n. 62/13 del 27 dicembre 2005.
2. Per le attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, fino all'emanazione di apposita disciplina regionale, si applicano i criteri e le norme tecniche generali adottati con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 7 aprile 2006, fermo restando quanto previsto dal Programma d'Azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di Origine Agricola di Arborea, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 14/17 del 4 aprile 2006, dall'art. 51 c. 1 lett. d) della L.R. n. 9 del 12 giugno 2006 e, per quanto non in contrasto, dall'art. 15 del decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente del 21 gennaio 1997, n. 34.

CAPO II Scarichi di acque reflue urbane

Art. 12 (Acque reflue domestiche e assimilate)



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1. Ai fini della presente direttiva si considerano acque reflue domestiche, oltre a quelle derivanti da insediamenti residenziali, quelle provenienti da:

- a) edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzioni di beni e servizi purché provenienti esclusivamente dai servizi igienici annessi e scaricate in maniera separata;
- b) attività alberghiere e ricettive aventi un numero non superiore a 50 posti letto
- c) attività di ristorazione con capacità ricettiva massima di 80 coperti;
- d) laboratori di parruccheria, barberia e istituti di bellezza, con un consumo idrico giornaliero inferiore 1 mc al momento di massima attività;
- e) lavanderie, ad eccezione dei lavaggio a secco, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 3 mc nel periodo di massima attività;
- f) vendita al dettaglio di generi alimentari e altro commercio al dettaglio, anche con annesso laboratorio di produzione finalizzato esclusivamente alla vendita stessa, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc nel periodo di massima attività;
- g) laboratori artigianali per la produzione di dolci, gelati, pane, biscotti e prodotti alimentari freschi, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc nel periodo di massima attività;
- h) ambulatori medici, studi veterinari o odontoiatrici o simili, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc nel periodo di massima attività;
- i) ospedali, case o istituti di cura con un numero di posti letto inferiore a 25, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca;

Nel caso di concomitanza di più voci di cui all'elenco sopra riportato, il limite dimensionale sarà determinato dalla somma delle singole quote parte considerate in termini percentuali rispetto alla soglia specifica.

2. Ai fini della disciplina e del regime autorizzatorio degli scarichi, sono assimilate alle acque reflue domestiche, ai sensi dell'articolo 101, comma 7, lettera e) del D.Lgs. 152/06, le acque reflue prodotte da insediamenti di produzione di beni e servizi con portata giornaliera inferiore ai 15 mc e con caratteristiche qualitative, prima di ogni trattamento depurativo, tali da garantire il rispetto dei valori limite stabiliti alla tabella 1 dell'Allegato 2.

3. L'individuazione delle acque reflue aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche deve avvenire secondo le modalità previste all'art. 7 comma 4 e nell'Allegato 2.

Art. 13 (Recapiti e regime autorizzatorio)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente direttiva non possono essere attivati, nelle zone servite da pubbliche fognature, nuovi scarichi aventi recapito diverso dalle fognature medesime, salvo deroga da concedere caso per caso da parte dell'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, sentito il Gestore, sulla base di comprovate ragioni tecniche. Gli scarichi esistenti nelle zone servite da pubbliche fognature ed aventi diverso recapito, devono essere allacciati alla pubblica fognatura. Qualora, anche nelle more della completa realizzazione delle reti fognarie prevista dal Piano di Tutela delle Acque, dal Piano d'ambito e dai relativi piani operativi triennali, la pubblica fognatura non possa essere raggiunta per impossibilità tecnica o eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili, il titolare dello scarico dovrà dotarsi di sistemi di trattamento adeguati perché sia garantito lo stesso livello di protezione ambientale, nel rispetto dei limiti allo scarico riferiti alla dimensione complessiva dell'agglomerato.

2. Le acque reflue domestiche e assimilate sono recapitate, nel rispetto dei criteri e dei valori limite di cui all'art. 14 e salvo i casi di ricorso al riutilizzo, in ordine preferenziale:

- nella rete fognaria;
- nelle acque superficiali.

A tal fine e fatte salve eventuali motivate deroghe, anche temporanee, o diverse previsioni del Piano di Tutela delle Acque, gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate devono essere collegati alla pubblica rete fognaria se canalizzabili in meno di 100 metri dall'apposito punto di allacciamento, in osservanza delle norme tecniche, prescrizioni regolamentari e valori limite quali-quantitativi previsti dal gestore del servizio idrico integrato, approvati dall'AATO, o dal titolare dei servizi di fognatura e depurazione non rientrante nel servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 107 comma 2. del D.Lgs. 152/06.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

In caso di insussistenza dei presupposti per l'allacciamento alla rete fognaria, tali scarichi possono essere recapitati in corpi d'acqua superficiali o sul suolo con finalità di riutilizzo, nel rispetto della disciplina e del regime autorizzatorio di cui alla presente direttiva.

3. Ai sensi dell'art. 107 comma 4 del D.Lgs. 152/06 le acque reflue di cui all'art. 101 comma. 7, lett. b) del D.Lgs. 152/06, recapitanti in pubblica fognatura, sono soggette ad autorizzazione allo scarico rilasciata dall'autorità competente di cui all'art. 5 comma 4 della presente direttiva, previa verifica tecnica dell'impianto di depurazione e della rete fognaria da parte del gestore del servizio idrico integrato o del titolare del servizio di fognatura e depurazione non rientrante nel servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 107 comma 2 del D.Lgs. 152/06.

4. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane sono recapitati in acque superficiali o destinati al riutilizzo secondo quanto previsto dal Piano di Tutela delle Acque e nel rispetto dei criteri e dei valori-limite di emissione di cui all'art. 14.

5. In caso di accertata impossibilità tecnica o eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali o a riutilizzare il refluo, può essere ammesso lo scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, nel rispetto dei vincoli sulle distanze dal più vicino corpo idrico superficiale come definiti nell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e dei criteri e dei valori limite di cui al successivo art. 14.

6. La domanda di autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane contenente acque reflue industriali, deve essere corredata dalle informazioni riportate nell'art. 18 comma 4.

Art. 14

(Prescrizioni e valori limite di emissione)

1. I titolari degli scarichi di acque reflue urbane derivanti da insediamenti isolati, che non convogliano acque reflue industriali, aventi dimensioni inferiori o uguali a 50 a.e. recapitanti in acque superficiali, nel suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, sono tenuti a garantire l'efficienza del trattamento appropriato individuato secondo le modalità di cui all'Allegato 3.

2. I titolari degli scarichi di acque reflue urbane che non convogliano acque reflue industriali derivanti da agglomerati aventi dimensioni superiori ai 50 a.e., degli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche e di acque reflue urbane che convogliano anche acque reflue industriali, recapitanti sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo con finalità di riutilizzo, sono tenuti a rispettare i valori limite di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 12 giugno 2003, n.185. Nei casi di scarico di cui all'art. 13 comma 5 dovranno essere rispettati i valori limite di cui alla parte terza, Allegato 5 tabella 4 del D.Lgs 152/06.

3. I titolari degli scarichi di acque reflue urbane che convogliano anche reflui industriali e degli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche aventi dimensioni comprese tra 0 e 500 AE e i titolari degli scarichi di acque reflue urbane che non convogliano reflui industriali aventi dimensioni comprese tra 51 e 500 AE, recapitanti in acque superficiali, devono rispettare i valori limite di emissione di cui all'Allegato 1 tabella A.

4. I titolari degli scarichi di acque reflue urbane aventi dimensioni comprese tra 501 e 2000 AE recapitanti in acque superficiali devono rispettare i valori limite di emissione di cui all'Allegato 1 Tabella B.

5. I titolari degli scarichi di acque reflue urbane in acque superficiali aventi dimensioni superiori a 2000 AE sono tenuti a rispettare i valori limite di emissione di cui alle tabelle 1 e 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 oltre che quelli della tabella 2 nei casi di recapito in area sensibile per scarichi superiori a 10.000 AE.

6. I titolari degli scarichi recapitanti in fognatura di acque reflue assimilate alle domestiche sono tenuti a rispettare i valori limite di emissione per lo scarico in fognatura di cui alla tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 in assenza di limiti stabiliti dall'autorità competente in sede di rilascio dell'autorizzazione.

7. I titolari degli scarichi di acque reflue urbane che convogliano anche acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose, di cui all'art. 2 lettera s) della presente direttiva, sono tenuti al rispetto delle prescrizioni previste all'art. 20.

8. La Regione, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecnologie disponibili, può definire valori limite di emissione più restrittivi o diversi in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

famiglie di sostanze affini, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo.

9. Gli scarichi in atto di cui al presente articolo devono essere adeguati alle pertinenti disposizioni entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Art. 15 (Agglomerati a forte fluttuazione stagionale)

1. Per gli impianti a servizio di agglomerati a forte fluttuazione stagionale è ammesso un periodo di messa a regime di 15 giorni fissato dall'inizio di ogni periodo di fluttuazione, che deve essere comunicato dal titolare dello scarico all'autorità competente, oltre il quale devono essere rispettati i limiti di emissione indicati nell'autorizzazione allo scarico.

2. La Provincia prevede limiti allo scarico secondo la presente direttiva, differenziati per i vari periodi di fluttuazione in funzione della rispettiva classe dimensionale raggiunta dall'agglomerato. L'inizio del periodo di fluttuazione è individuato dal Gestore del SII per ciascun impianto e comunicato alla Provincia entro il 31 gennaio di ogni anno.

3. Il Piano di Tutela delle Acque individua le soluzioni tecniche e i processi di trattamento più adeguati per operare la depurazione dei reflui di agglomerati a forte fluttuazione stagionale.

Art. 16 (Scaricatori di piena: definizione e classificazione)

1. Per scaricatore di piena si intende un dispositivo a servizio di fognature di tipo misto e relativi impianti di depurazione e sollevamenti fognari, atto a scaricare verso un ricettore finale le portate eccedenti la portata massima di progetto, al fine di salvaguardare l'integrità e la funzionalità delle loro parti costitutive. Gli scaricatori vengono classificati per ogni singola bocca di scarico, in relazione alle caratteristiche della porzione di rete servita, ed esclusivamente sulla base della tipologia delle utenze autorizzate ed allacciate e delle aree servite.

2. Si distinguono due tipologie di scaricatori di piena:

a) classe A: scaricatori di piena, a servizio di fognature da agglomerati o parti di agglomerato che producono acque reflue urbane nelle quali è esclusa la presenza di sostanze pericolose, di cui all'art. 2 lettera s) della presente direttiva;

b) classe B: scaricatori di piena a servizio di agglomerati, o parti di agglomerato, scaricanti in fognatura acque reflue urbane nelle quali possono essere presenti le sostanze pericolose, di cui all'art.2 lettera s) della presente direttiva.

L'attribuzione delle classi è di competenza del gestore del servizio idrico integrato o del titolare del servizio di fognatura e depurazione non rientrante nel servizio idrico integrato che ne da comunicazione, alla Regione, alla Provincia, all'AATO ed all'ARPAS per quanto di competenza.

Art. 17 (Scaricatori di piena: autorizzazione allo scarico)

1. Gli scaricatori di classe A non necessitano di autorizzazione, fatto salvo l'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'Allegato 5, i cui esiti devono essere comunicati all'autorità competente nelle forme da stabilirsi. In ogni caso, all'atto della richiesta o del rinnovo di autorizzazione allo scarico della pubblica fognatura e del depuratore di cui sono al servizio, dovrà essere allegata apposita documentazione descrittiva di tutti i sistemi di sfioro di tipo A presenti.

2 L'autorizzazione allo scarico degli scaricatori di piena di classe B è rilasciata, fatto salvo l'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'Allegato 5, dall'autorità competente contestualmente all'autorizzazione allo scarico della pubblica fognatura e del depuratore di cui sono al servizio, a seguito di una valutazione complessiva del sistema di raccolta e trattamento.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3. Nel caso in cui uno o più scaricatori di piena siano a servizio di una pubblica fognatura che si estenda su due o più province, la domanda di autorizzazione per l'intero sistema è presentata alla Provincia competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico dell'impianto di depurazione. La Provincia che riceve la domanda coordina l'istruttoria necessaria a determinare le condizioni per l'autorizzazione rilasciata dalle singole province ciascuna per il proprio territorio di competenza.

4. Per gli scaricatori di piena di classe B, nell'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità del rispetto dei limiti di emissione, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, il gestore del servizio idrico integrato può richiedere alla Provincia la variazione degli stessi per le sostanze pericolose di cui all'art. 2 lettera s) della presente direttiva, presentando istanza con tutti i riscontri necessari. Tale disposizione potrà essere adottata dalla Provincia previo parere positivo della Regione, sentita l'ARPAS, perché sia dimostrato che ciò non comporti il peggioramento della situazione ambientale e non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi di qualità,

5. L'attivazione di nuovi scaricatori di piena degli impianti di fognatura a servizio di agglomerati, o parti di agglomerati o di depuratori già autorizzati è comunicata alla Provincia novanta giorni prima dell'ingresso in esercizio. La Provincia valuta l'influenza del nuovo elemento sul sistema esistente ed autorizzato e, se del caso, dispone le necessarie variazioni delle autorizzazioni in essere. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione, lo scaricatore di piena si intende autorizzato all'esercizio sulla base dell'autorizzazione in essere.

CAPO III

Scarichi di acque reflue industriali

Art. 18

(Recapiti e regime autorizzatorio)

1. Le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione allo scarico possono avvalersi del supporto tecnico dell'ARPAS per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

2. Gli scarichi delle acque reflue industriali sono ammessi esclusivamente nella rete fognaria e nelle acque superficiali. È fatto obbligo per gli insediamenti produttivi e/o civili ubicati all'interno di agglomerati industriali, di allacciare i propri scarichi alle fognature consortili nei modi disposti dai regolamenti fognari dell'Ente gestore.

3. E' vietato lo scarico di acque reflue industriali sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo fatta eccezione per gli scarichi destinati al riutilizzo e per gli scarichi per i quali sia accertata, da parte dell'autorità competente, l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in fognatura o in corpi idrici superficiali. Resta fermo, comunque, il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06.

4. La domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali deve essere corredata delle seguenti informazioni:

- descrizione analitica dei processi produttivi riportante:
 - elenco e quantità dei prodotti finali, delle materie prime utilizzate nei cicli produttivi nonché dei sottoprodotti e scarti finali del ciclo di lavorazione;
 - descrizione quali-quantitativa di prodotti finali, materie prime, sottoprodotti e scarti utilizzati e/o prodotti nel ciclo di lavorazione;
 - descrizione della sequenza delle fasi di processo, comprese le apparecchiature impiegate, evidenziando quelle che prevedono l'utilizzo o la produzione delle sostanze pericolose di cui all'art. 2 lettera s) della presente direttiva e di cui alla Tab 1 dell'All. 6;
 - La capacità di produzione del singolo impianto industriale che comporta la produzione ovvero la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella, ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico;
 - La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- dichiarazione relativa alla presenza o meno nello scarico delle sostanze pericolose di cui all'art. 2 lettera s della presente direttiva e di cui all'All .6 "Scheda di rilevamento di scarico di acque reflue industriali e/o di acque meteoriche di dilavamento da stabilimento industriale";
- il fabbisogno orario di acque per ogni processo produttivo;
- indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico;
- indicazione del volume annuo di acqua da prelevare e da scaricare;
- individuazione del punto previsto per effettuare i prelievi di controllo;
- descrizione del sistema complessivo dello scarico ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse;
- sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione con l'indicazione delle apparecchiature impiegate;
- eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi, ove richiesto;
- tipologia del ricettore.

Art. 19

(Prescrizioni e valori limite di emissione)

1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, gli scarichi delle acque reflue industriali devono rispettare i limiti previsti di cui all'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06. La Regione, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecnologie disponibili, può definire valori limite di emissione più restrittivi o diversi in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo.
2. I valori limite di emissione allo scarico devono essere rispettati a piè d'impianto. Non è consentita la diluizione. Gli scarichi di processo devono essere separati dagli scarichi di acque di raffreddamento, di lavaggio, di prima pioggia e comunque devono essere separati per flussi omogenei.
3. Tutti gli scarichi dovranno essere accessibili per il campionamento da parte dell'Autorità preposta al controllo.
4. Gli insediamenti industriali nuovi ed esistenti che recapitano i loro scarichi in rete fognaria sono tenuti ad installare un pozzetto per prelievo campioni posto nella parte terminale dello scarico prima dell'immissione nella rete fognaria. L'ubicazione del pozzetto dovrà consentire il diretto ed immediato svolgimento delle attività di controllo e permettere un facile accesso.
5. Gli scarichi provenienti da ospedali, cliniche e case di cura, oltre al rispetto delle prescrizioni contenute nella presente direttiva in funzione del recapito, dovranno essere sottoposti a trattamento di disinfezione.
6. Il gestore del servizio idrico integrato o il titolare del servizio di fognatura e depurazione non rientrante nel servizio idrico integrato, dovrà stabilire e adottare altresì norme tecniche, prescrizioni regolamentari e valori-limite da applicarsi agli scarichi delle acque reflue industriali che rispondano alle seguenti finalità:
 - a) Valutare il carico effettivamente versato nella rete fognaria comprensivo degli apporti delle sostanze pericolose di cui al successivo articolo, disaggregato per tipologie significative, sulla base della consistenza degli agglomerati serviti e del catasto degli scarichi di acque reflue industriali allacciati al reticolo fognario.
 - b) Valutare il livello di coerenza del carico nominale dell'impianto di trattamento delle acque reflue in relazione al carico complessivo veicolato dal sistema fognario sotteso all'impianto medesimo.
 - c) Definire l'eventuale "capacità residua" di trattamento dell'impianto delle acque reflue in rapporto al suo bacino d'utenza ed alle esigenze di collettamento delle acque reflue non ancora soddisfatte.
 - d) Monitorare l'efficienza depurativa al fine di assicurare il rispetto della presente disciplina.
 - e) Evitare che l'impianto di trattamento delle acque reflue possa costituire "mezzo di diluizione" di sostanze / composti / inquinanti derivanti dagli scarichi industriali non compatibili con il processo biologico di depurazione.
 - f) Individuare la tipologia di carichi inquinanti degli scarichi delle acque reflue industriali allacciati al reticolo fognario per i quali, in relazione alla loro pericolosità, si rende necessario l'abbattimento presso gli insediamenti / impianti che li producono.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

g) Definire nell'ambito della capacità residua di trattamento di cui alla precedente lettera c), i criteri specifici per individuare eventuali deroghe ai limiti allo scarico in fognatura ammissibili ai sensi del D.Lgs. 152/06.

h) Garantire che non sia compromesso il riuso delle acque reflue depurate e dei fanghi prodotti dagli impianti di trattamento delle acque reflue.

7. Le norme regolamentari di cui al precedente comma sono adottate, previo parere della Provincia e dell'ARPAS, entro dodici mesi dall'emanazione della presente direttiva. Il parere della Provincia e dell'ARPAS deve essere espresso entro 60 giorni dalla richiesta. Trascorso inutilmente tale termine, il parere si intende favorevole. Nell'ambito del servizio idrico integrato, l'Autorità d'Ambito approva le norme regolamentari sulla base del parere di Provincia e ARPAS.

8. Le acque di raffreddamento sono "acque reflue industriali" e, come tali, devono essere inviate allo scarico separatamente, come previsto al comma 2 del presente articolo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali che contengono sostanze pericolose prima del loro trattamento per adeguarli ai limiti previsti dalla presente disciplina. Tutti gli scarichi delle acque di raffreddamento devono essere preventivamente autorizzati ed assoggettati ai valori limite di emissione previsti per gli scarichi di acque reflue industriali, stabiliti per lo scarico in acque superficiale o in rete fognaria. L'immissione di tali acque nella rete fognaria di raccolta degli altri scarichi è ammessa esclusivamente a valle del pozzetto di campionamento previsto per il controllo dei medesimi.

9. Gli scarichi delle acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose devono conformarsi ai criteri di cui all'art 20.

Art. 20 (Scarichi di sostanze pericolose)

1. Le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, trasformazione o utilizzazione delle sostanze pericolose di cui all'art. 2 lettera s) e nei cui scarichi sia accertata la presenza in quantità o concentrazione superiore ai limiti di rilevabilità di cui al successivo comma 2.

2. Per la classificazione degli scarichi come scarichi di sostanze pericolose si farà riferimento ai limiti di rilevabilità come consentiti dalle metodiche di rilevamento per le sostanze pericolose e individuati in maniera omogenea a livello regionale dall'ARPAS.

3. Le Province individuano nel proprio territorio gli stabilimenti di cui ai commi precedenti.

4. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione (anche attraverso il gestore del servizio idrico integrato o il titolare del servizio di fognatura e depurazione non rientrante nel servizio idrico integrato), in accordo con l'ARPAS, redige l'elenco delle autorizzazioni allo scarico in corpo idrico superficiale ed in rete fognaria rilasciate per le sostanze pericolose e l'elenco dei controlli effettuati sulle stesse.

5. In sede di rilascio dell'autorizzazione l'autorità competente può fissare valori limite di emissione più restrittivi, sia in termini di concentrazione massima ammissibile, sia in termini di quantità di sostanza per unità di prodotto, nei casi in cui risulti accertato che i valori limite definiti ai sensi dell'art.19 comma 1 impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità previsti dal D.Lgs. 152/06, anche per la compresenza di altri scarichi di sostanze pericolose.

6. Per gli scarichi di sostanze pericolose in rete fognaria ed in corpo idrico superficiale il rilascio dell'autorizzazione è sempre subordinato al parere tecnico dell'ARPAS.

7. Le imprese assoggettate alle disposizioni del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, per gli scarichi di sostanze pericolose devono rispettare i limiti di emissione previsti all'art. 19 comma 1.

8. I titolari degli scarichi contenenti le sostanze pericolose, al fine di consentire l'attuazione di controlli sistematici su ogni scarico industriale, sono obbligati a porre in opera, con oneri a proprio carico, misuratori di portata e campionatori in automatico e ad avvalersi di strumentazioni analitiche che consentano il raggiungimento dei limiti di rilevabilità di cui al comma 2. Tali controlli consisteranno in: un autocontrollo mensile sulle proprie acque reflue scaricate, campionando immediatamente all'uscita dello stabilimento o, se presente, allo scarico dell'impianto di depurazione a servizio dello stabilimento. I campionamenti sono, di norma, riferiti a un campione medio prelevato nell'arco di tre ore, salvo casi particolari da indicare nel



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

verbale di campionamento.. Il campione eseguito deve essere sempre e comunque rappresentativo dello scarico. I risultati analitici devono essere trasmessi all'ARPAS e all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico. Le modalità di gestione e di conservazione dei risultati devono rimanere a disposizione dell'Autorità competente al controllo per un periodo non inferiore a 3 anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.

9. L'autorità competente per il controllo può effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Essa può richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui alla tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/06 subiscano un trattamento specifico prima della loro confluenza nello scarico generale.

10. L'autorità competente può richiedere che gli scarichi parziali contenenti sostanze pericolose siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti.

CAPO IV RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE RECUPERATE

Art. 21 (Riutilizzo)

1. In attuazione dell'articolo 99 del D.Lgs 152/06, nel rispetto delle norme tecniche definite nel decreto ministeriale 12 giugno 2003, n. 185 e dell'art. 35 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTA, la Regione adotta il Piano del Riutilizzo delle Acque Reflue nel quale sono individuate le norme e le misure volte a favorire il riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle acque depurate.

2. Gli impianti di trattamento di acque reflue, il cui scarico è destinato al riutilizzo ai fini irrigui e civili,, devono rispettare i limiti di emissione di cui alla tabella allegata al decreto ministeriale 12 giugno 2003, n. 185.

3. In funzione del riuso ai fini ambientali delle acque reflue recuperate volto al raggiungimento degli obiettivi di qualità di particolari corpi idrici e per la rivitalizzazione degli stessi, nel Piano di cui al comma 1 sono indicati tutti gli impianti di trattamento che, anche in assenza di riutilizzo, sono tenuti al rispetto dei valori limite e delle norme del decreto ministeriale 12 giugno 2003, n. 185.

CAPO V ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DI AREE ESTERNE

Art. 22 (Acque di prima pioggia e di lavaggio)

1. In attuazione dell'art 113 comma 3 del D.Lgs. 152/06, il convogliamento, la separazione, la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle superfici scolanti (di seguito acque di prima pioggia e di lavaggio) sono soggetti alle disposizioni del presente capo qualora tali acque provengano da stabilimenti o insediamenti di attività di produzione di beni e servizi, le cui aree esterne, siano adibite al deposito e stoccaggio di materie prime o rifiuti, ed in generale allo svolgimento di fasi di lavorazione ovvero ad altri usi per i quali vi sia la possibilità di dilavamento dalle superfici scoperte di sostanze inquinanti. A titolo indicativo, si identificano le seguenti attività:

- a.** industria petrolifera;
- b.** industrie chimiche;
- c.** estrazione, produzione, lavorazione, trasformazione e deposito di minerali e di inerti;
- d.** trattamento e rivestimento dei metalli;
- e.** concia e tintura delle pelli e del cuoio;
- f.** produzione della pasta carta, della carta e del cartone;
- g.** produzione di pneumatici;
- h.** aziende tessili che eseguono stampa, tintura e finissaggio di fibre tessili;
- i.** aziende di produzione di cemento, calcestruzzo, conglomerati e assimilati;
- j.** autofficine;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- k. carrozzerie;
- l. depositi di mezzi di trasporto pubblico;
- m. aeroportuali;
- n. portuali;
- o. aree di sosta di estensione superiore a 1000 mq, calcolate escludendo le aree verdi e le coperture;
- p. aree di deposito e stoccaggio di rifiuti, centri di raccolta e/o trasformazione degli stessi, di rottami e di veicoli destinati alla demolizione;
- q. superfici scolanti destinate al carico/scarico e alla distribuzione dei carburanti e combustibili ed operazioni connesse e complementari nei punti di vendita e deposito;
- r. superfici scolanti specificamente o anche saltuariamente destinate al deposito, al carico, allo scarico, al travaso e alla movimentazione in genere delle sostanze pericolose di cui all'articolo 2, lettera s)

2. Lo scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle superfici scolanti di cui al comma 1 è soggetto ad autorizzazione. L'Autorità competente di cui all'articolo 5 comma 4 potrà estendere le disposizioni del presente capo anche ad attività non già comprese nell'elenco di cui comma 1 del presente articolo.

3. Sono da ritenersi esclusi dagli obblighi di cui al presente capo, le superfici scolanti da stabilimenti o insediamenti di attività di cui al comma 1 per le quali sia documentato che, a seguito di interventi strutturali e procedure gestionali ordinariamente adottate nel corso dello svolgimento delle normali attività, non possono derivare pericoli di contaminazione, tali da provocare l'inquinamento delle acque di prima pioggia.

4. In caso di inquinamento accertato delle acque di seconda pioggia, l'Autorità competente determina, con riferimento alle singole situazioni, la quantità di acqua meteorica di dilavamento da assoggettare alle disposizioni della presente disciplina.

5. Per le attività tipicamente sporcanti di cui all'art. 2 lettera g), tutte le acque meteoriche di dilavamento sono soggette alle medesime disposizioni stabilite dal presente capo.

6. Alle acque di prima pioggia e di lavaggio provenienti dalle superfici scolanti di cui al comma 1 punto r), si applicano, per tutti i tipi di recapito, le disposizioni di cui all'art. 20 della presente disciplina. Il rispetto dei valori limite di emissione è accertato su campioni prelevati all'uscita del relativo impianto di trattamento.

Art. 23

(Recapito e valori limite di emissione delle acque di prima pioggia e di lavaggio)

1. Le acque di prima pioggia e di lavaggio devono essere recapitate, in ordine preferenziale:

- a) nella rete fognaria, così come definita dall'art. 74 comma 1 lettera dd) del D.Lgs. 152/06, a servizio delle superfici scolanti di cui all'art. 22, nel rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite di emissione adottati dal gestore del servizio fognario-depurativo;
- b) nelle acque superficiali, nel rispetto dei valori limite di emissione della tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e dell'art 19 della presente disciplina;
- c) sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, nelle zone non direttamente servite da rete fognaria e non ubicate in prossimità di corpi idrici superficiali e solo qualora l'autorità competente accerti l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità di utilizzare i recapiti di cui alle lettere a) e b) e fatti salvi i divieti di cui al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, nel rispetto dei valori limite di emissione della tabella 4 del medesimo allegato e dell'art. 19 della presente disciplina.
- d) In ogni caso è vietato lo scarico o l'immissione diretta delle acque di prima pioggia e di lavaggio di cui all'art. 22, in acque sotterranee.

Art. 24

(Gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio)

1. Alle acque di prima pioggia e di lavaggio, di cui all'art. 22, deve essere destinata una specifica rete di raccolta e convogliamento la cui portata di dimensionamento deve essere calcolata assumendo che l'evento meteorico si verifichi in quindici minuti.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. Dovranno essere sempre adottati opportuni dispositivi (vasche di prima pioggia) in grado di garantire la separazione e la raccolta delle acque di prima pioggia, derivanti dalle superfici scolanti, di cui all'art. 22, da quelle di seconda pioggia, ad eccezione del caso in cui si ricada nell'ambito previsto dall'art. 22 comma 5;
3. Lo svuotamento della vasca di prima pioggia dovrà avvenire tra le 48 e le 72 ore dal termine delle precipitazioni.
4. In funzione della tipologia dello scarico, di cui all'art. 22, per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio si prevede:
 - a) scarico in rete fognaria: prima dello scarico, dovranno essere rispettati i valori limite prescritti dall'art. 19 della presente disciplina; trova applicazione quanto previsto all'art. 107 del D.Lgs. 152/06 e dalle norme regolamentari stabilite dal gestore della rete fognaria e nel rispetto di quanto previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo. Le modalità di effettuazione dello scarico saranno stabilite dal gestore del servizio fognario-depurativo.
 - b) scarico in acque superficiali o sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo: prima dello scarico le acque di prima pioggia e di lavaggio devono essere sottoposte a trattamenti appropriati tali da garantire i limiti di cui alla tabella 3, scarico in acque superficiali, e tabella 4, scarico sul suolo o strati superficiali del sottosuolo, dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06. A tal fine l'Autorità competente può prescrivere autocontrolli specifici a carico del titolare dello scarico oltre che le modalità di effettuazione dello scarico.
 - c) Le opere di scarico devono essere realizzate in modo da consentire l'esecuzione dei campionamenti e degli accertamenti finalizzati a verificare il rispetto dei valori limite allo scarico.

CAPO VI ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 25

(Piano di Tutela delle Acque, schemi fognario-depurativi e conformità dei progetti degli impianti di depurazione di acque reflue urbane)

1. Tutti gli schemi fognario-depurativi già realizzati in conformità al Piano Regionale di Risanamento delle Acque, come aggiornato e integrato dal PTA devono essere attivati.
2. Devono, altresì, essere realizzati e attivati gli schemi fognario-depurativi previsti nel citato PTA, salvo l'adozione, secondo le procedure previste nel presente articolo, di soluzioni tecniche alternative ecologicamente compatibili ed economicamente più vantaggiose, secondo i criteri previsti dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006.
3. In caso di mancata attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2 da parte dell'Ente gestore, la Regione, sentito l'Ente gestore inadempiente, assegna all'Ente stesso un congruo termine di tempo per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale nomina uno o più commissari che provvedono in via sostitutiva.
4. Gli interventi riguardanti realizzazioni di nuovi impianti di depurazione di acque reflue urbane o ristrutturazione e adeguamento dei medesimi, compresi i relativi collettori di adduzione ovvero emissari devono essere conformi alle disposizioni del Piano Regionale di Risanamento delle Acque (PRRA) così come aggiornato ed integrato dal PTA.
5. L'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente verifica e ratifica, con apposito provvedimento, la conformità di cui al precedente comma.
6. Per l'acquisizione del provvedimento di conformità di cui al comma 1, nonché per le eventuali modifiche di schemi e tipologie impiantistiche previste dalla pianificazione vigente, verrà seguita la procedura individuata nell'Allegato 7.
7. L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale per la Sardegna approva i progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane ai sensi dell'articolo 126 del D.Lgs. 152/06 previo provvedimento di conformità al PTA di cui al comma 2. Tale approvazione deve tenere conto dei criteri di cui all'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e della corrispondenza tra la capacità di trattamento dell'impianto e le esigenze delle aree asservite, nonché delle modalità della gestione che deve assicurare il rispetto dei valori limite degli scarichi.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**Art. 26
(Sanzioni)**

1. Al controllo della conformità degli scarichi e all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative previste dall'art. 133 del D.Lgs. 152/06, provvedono le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione allo scarico. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative sono versate all'entrata dei bilanci dell'autorità che irroga la sanzione e destinate alle finalità di cui all'articolo 51 della legge regionale n. 9/2006 come modificato dalla legge regionale n. 2/2007.

**Art. 27
(Tavolo di lavoro)**

1. Al fine di monitorare l'applicazione delle norme contenute nella presente direttiva e verificarne la corrispondenza con le esigenze del territorio nel rispetto degli obiettivi previsti nel PTA, è costituito presso l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente un apposito tavolo di lavoro permanente costituito da rappresentanti dell'Amministrazione Regionale, Provinciale e dell'ARPAS.
2. Sarà compito del Tavolo di Lavoro anche proporre modifiche e/o integrazioni alla presente direttiva.
3. Le modalità di funzionamento del Tavolo di Lavoro saranno definite con atto interno in occasione della prima riunione del medesimo.

**Art. 28
(Disposizioni finali)**

1. La presente direttiva sostituisce i decreti dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente del 21 gennaio 1997, n. 34, del 23 giugno 1997, n. 1699 e del 19 dicembre 1997, n. 3734.
2. Restano validi gli atti e provvedimenti adottati ai sensi dei decreti assessoriali richiamati al comma precedente fino alle rispettive scadenze indicate nel presente decreto.
3. La presente direttiva entrerà in vigore a seguito della pubblicazione sul BURAS nelle modalità stabilite in sede di approvazione.

- | | |
|--------------------|--|
| ALLEGATO 1. | Valori limite di emissione |
| ALLEGATO 2. | Scarichi assimilabili alle acque reflue domestiche |
| ALLEGATO 3. | Trattamenti appropriati |
| ALLEGATO 4. | Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione |
| ALLEGATO 5. | Dimensionamento degli scaricatori di piena |
| ALLEGATO 6. | Scheda di rilevamento di scarico di acque reflue industriali e/o di acque meteoriche di dilavamento da stabilimento industriale |
| ALLEGATO 7. | Procedura per la richiesta del provvedimento di conformità al Piano di tutela delle acque degli interventi riguardanti realizzazioni di nuovi impianti di depurazione o ristrutturazione e adeguamento dei medesimi, compresi i relativi collettori di adduzione ovvero emissari, al servizio di pubbliche fognature |



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

VALORI LIMITE DI EMISSIONE

ALLEGATO 1

VALORI LIMITE DI EMISSIONE PER SCARICHI DI ACQUE REFLUE URBANE, DOMESTICHE E ASSIMILATE DERIVANTI DA INSEDIAMENTI AVENTI DIMENSIONI FINO A 2000 ABITANTI EQUIVALENTI E RECAPITANTI IN ACQUE SUPERFICIALI

- 1 I titolari degli scarichi di acque reflue urbane che non convogliano acque reflue industriali, derivanti da insediamenti isolati fino a 50 abitanti e recapitanti in acque superficiali, nel suolo o negli strati superficiali del sottosuolo sono tenuti a garantire l'efficienza del trattamento appropriato individuato secondo le modalità di cui all'Allegato 3. Per gli scarichi derivanti dalla medesima tipologia di insediamento e di dimensioni superiori a 50 e fino a 2000 abitanti, recapitanti in acque superficiali, i valori limite di emissione sono riportati nelle tabelle A (da 51 a 500 ab.) e B (da 501 a 2000 ab.).
- 2 I valori limite di emissione per scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche e urbane che convogliano acque reflue industriali, aventi dimensioni fino a 2000 a.e. recapitanti in acque superficiali, sono riportati nelle tabelle A (fino a 500 a.e.) e tab. B (da 501 a 2000).
- 3 I gestori degli impianti devono assicurare un numero di autocontrolli come definito dalla tabella C, sia sugli scarichi dell'impianto di trattamento che sulle acque in entrata. L'autorità competente, in accordo con l'Arpas, definisce altresì un programma di controllo degli scarichi la cui conformità è definita secondo le indicazioni riportate nella tabella C
- 4 La determinazione degli abitanti equivalenti, deve essere eseguita in base alla portata di punta al momento di massima attività dell'insediamento produttivo, rispettando la seguente procedura:
 - a) il carico organico biodegradabile di punta nell'arco dell'anno relativo alla tipologia e all'eventuale stagionalità delle lavorazioni è calcolato quale prodotto del volume di refluo giornaliero e della corrispondente concentrazione media di BOD₅ misurata a monte di ogni trattamento delle acque reflue scaricate.
 - b) il carico di cui alla lettera a) deve essere diviso per il valore assunto per la definizione di abitante equivalente, di cui all'articolo 74, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 152/06.

Tabella A. Valori limite di emissione per gli scarichi di acque reflue urbane che non convogliano acque reflue industriali, aventi dimensioni comprese tra 51 e 500 a.e.; di acque reflue assimilate a quelle domestiche, di acque reflue urbane che convogliano anche reflui industriali aventi dimensioni comprese tra 0 a 500 a.e., recapitanti in acque superficiali

Parametro ¹	Valore limite
Solidi sospesi totali (in mg/l) ¹	≤ 80
BOD ₅ (in mg/l)	≤ 60
COD (in mg/l)	≤ 160
Per i reflui urbani con componente industriale e per i reflui assimilati ai domestici valgono tutti i restanti parametri della Tab. 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/06 limitatamente ai parametri caratteristici dei reflui che costituiscono lo scarico.	I valori limite di emissione prescritti dalla tabella 3 per scarichi in acque superficiali

Tabella B. Valori limite di emissione per acque reflue urbane di dimensioni comprese tra 501 e 2000 AE recapitanti in acque superficiali.

Parametro ¹	Valore limite
Solidi sospesi totali (in mg/l)	≤ 60
BOD ₅ (in mg/l)	≤ 40
COD (in mg/l)	≤ 160
Azoto ammoniacale (in mg/l NH ₄ ⁺)	≤ 25
Fosforo totale (in mg/l)	≤ 10
Per i reflui urbani con componente industriale e per i reflui assimilati ai domestici valgono tutti i restanti parametri della Tab. 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/06 limitatamente ai parametri caratteristici dei reflui che costituiscono lo scarico.	I valori limite di emissione prescritti dalla tabella 3 per scarichi in acque superficiali

- 1 - Le analisi sugli scarichi provenienti da lagunaggio o fitodepurazione devono essere effettuati su campioni filtrati, la concentrazione di solidi sospesi non deve superare i 150 mg/L



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Tabella C*. Numero minimo di campioni annui che devono essere assoggettati ad accertamenti analitici e massima percentuale consentita di campioni non conformi per i parametri BOD, COD, Solidi Sospesi, per scarichi di acque reflue di dimensioni inferiori ai 2000 a.e. **

a.e. serviti dall'impianto	NUMERO DI CAMPIONI			
	Primo anno e anno successivo a quello in cui sia stata accertata l'irregolarità dello scarico	Massima percentuale consentita di campioni non conformi	Anni successivi a quelli in cui lo scarico sia risultato regolare	Massima percentuale consentita di campioni non conformi
50 < a.e. ≤ 500	6	35%***	3	35%***
500 < a.e. < 2000	8	25%***	4	25%***

* In relazione alle caratteristiche degli scarichi in fase di autorizzazione possono essere stabilite, dall'autorità competente, modalità diverse di campionamento per controlli e autocontrolli.

** I gestori degli impianti devono inoltre assicurare un sufficiente numero di autocontrolli (almeno uguale a quello della tabella) sugli scarichi dell'impianto di trattamento e sulle acque in entrata.

*** I campioni che risultano non conformi, affinché lo scarico sia considerato in regola, non possono comunque mai superare:

- per BOD, COD e Solidi Sospesi il 150% dei limiti tabellari
- per i restanti parametri i limiti fissati in sede di autorizzazione



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SCARICHI ASSIMILABILI ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE.

ALLEGATO 2

Ai sensi dell'art. 12 comma 2 della presente direttiva sono assimilabili alle acque reflue domestiche le acque reflue prodotte da insediamenti di produzione di beni e servizi con portata giornaliera inferiore ai 15 mc e con caratteristiche qualitative tali da garantire il rispetto dei valori limite stabiliti alla tabella 1 che devono essere possedute prima di ogni trattamento depurativo.

Tabella 1 Valori limite di emissione del refluo, a monte di ogni trattamento depurativo, per l'assimilabilità alle acque reflue domestiche.

Parametro/sostanza	unità di misura	valore limite di emissione
Portata	mc/giorno	15
pH	-	5,5-9,5
Temperatura	°C	30
Colore	-	Non percettibile su uno spessore di 10 cm con diluizione 1:40
Odore	-	Non deve essere causa di inconvenienti e molestie di qualsiasi genere
Materiali grossolani	-	assenti
Solidi sospesi totali	mg/l	350
BOD5 (come ossigeno)	mg/l	250
COD (come ossigeno)	mg/l	500
Rapporto COD/BOD5	-	2,2
Fosforo totale (come P)	mg/l	20
Azoto ammoniacale (come NH4)	mg/l	50
Azoto nitroso (come N)	mg/l	0,6
Azoto nitrico (come N)	mg/l	30
Azoto totale	mg/l	50
Grassi e oli animali/vegetali	mg/l	40
Tensioattivi	mg/l	15
Tutti quelli ulteriormente contemplati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006	--	I valori limite di emissione prescritti dalla tabella 3 per gli scarichi in acque superficiali.



INDIVIDUAZIONE DEI TRATTAMENTI APPROPRIATI

I trattamenti appropriati a cui devono essere sottoposti gli scarichi finali di reti fognarie di raccolta di acque reflue urbane, di agglomerati con meno di 2000 abitanti equivalenti e recapitanti in acque dolci ed in acque di transizione, devono essere individuati con l'obiettivo di: rendere semplice la manutenzione e la gestione; essere in grado di sopportare adeguatamente forti variazioni orarie del carico idraulico e organico; minimizzare i costi gestionali.

In generale, per tutti gli agglomerati con popolazione equivalente compresa tra 50 e 2000 a.e., si ritiene auspicabile il ricorso a tecnologie di depurazione naturale quali il lagunaggio o la fitodepurazione, o tecnologie come i filtri percolatori o impianti ad ossidazione totale.

La tecnologia da adottare deve essere individuata attraverso un confronto tra l'applicazione delle migliori tecniche disponibili e delle tecniche adeguate al caso specifico, analizzando le alternative possibili e gli eventuali vincoli. La scelta dei trattamenti appropriati deve essere fatta per tipologia di refluo (domestico o assimilabile, urbano con scarico anche di acque reflue industriali), per numero di abitanti equivalenti da trattare e per tipologia di recettore al fine di perseguire la conformità dei medesimi recettori ai relativi obiettivi di qualità.

Date le premesse di cui sopra, si distinguono i seguenti casi:

Scarichi provenienti da agglomerati fino a 50 a.e..

Possono considerarsi appropriati i sistemi individuali di trattamento indicati nella delibera CITAI del 4 febbraio 1977 comunque dimensionati per garantire parametri in uscita non superiori ai valori di cui alla tabella A dell'allegato 1. Le tipologie di trattamento vengono distinte in funzione dei diversi recapiti finali come segue:

Recapito finale su corpo idrico superficiale

- Obiettivi di qualità non particolarmente restrittivi: fossa tipo Imhoff seguita da subirrigazione con drenaggio (su terreni impermeabili o con fondo impermeabilizzato), con captazione finale che conduca in acque superficiali.
- Obiettivo di abbattimento della carica microbica - Inseadimento a basso carico organico: fitodepurazione a flusso sub-superficiale e superficiale, lagunaggi scelti in funzione del carico e della vicinanza agli insediamenti.

Recapito finale in aree sensibili e relativi bacini drenanti

- Sistemi di fitodepurazione a flusso discontinuo in grado di garantire una maggiore aerazione del refluo, ad esempio fitodepurazione a flusso sub-superficiale verticale o i filtri a sabbia intermittenti. Combinazione in serie delle varie tipologie fitodepurative (combinazioni in serie fitodepurazione a flusso sub-superficiale verticale e orizzontale con o senza ricircolo oppure combinazioni a flusso sub-superficiale orizzontale, flusso sub-superficiale verticale, flusso superficiale) a valle di fosse Imhoff, bicamerali o tricamerali o di stagni anaerobici.

Recapito finale sul suolo

- Terreni permeabili dotati di falde acquifere sufficientemente profonde: installazione di una fossa tipo Imhoff, seguita da dispersione con subirrigazione, preceduta eventualmente da una disoleatura.
- Necessità di protezione di un'eventuale falda vulnerabile: vasca Imhoff con effluente inviato su filtri a sabbia intermittenti seguiti da sub irrigazione anche fitoprotetta su suolo piantumato di specie ad alto tasso di evapotraspirazione. In alternativa può essere realizzato anche uno dei sistemi di fitodepurazione previsti al punto precedente per recapito finale in aree sensibili.

Scarichi provenienti da agglomerati con numero di abitanti equivalenti compreso tra 51 e 500 a.e.

sono considerati appropriati sia i trattamenti naturali, di cui sopra, sia i trattamenti di tipo tecnologico con lo scarico preferibilmente in acque superficiali. Se lo scarico avviene in aree non dichiarate sensibili può essere utilizzato un sistema di trattamento naturale preceduto da eventuali pre-trattamenti oppure una soluzione impiantistica del tipo a biodischi, filtri percolatori, impianto a contatto e stabilizzazione o a cicli alternati.

Scarichi provenienti da agglomerati con numero di abitanti equivalenti compreso tra 501 e 1999 a.e..

L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione deve valutare, caso per caso, l'idoneità del trattamento proposto dal titolare dello scarico tenuto conto che è auspicabile il ricorso a tecnologie di depurazione naturale quali il lagunaggio o la fitodepurazione o tecnologie come i filtri percolatori o impianti ad ossidazione totale.



DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

ALLEGATO 4

Per i nuovi scarichi, prima dell'inizio dei lavori per la loro realizzazione, il titolare dello scarico deve presentare all'autorità competente una domanda di autorizzazione corredata dei documenti sottoelencati.

Relazione tecnica nella quale siano indicati:

- stima della portata dello scarico e relativo andamento temporale;
- calcolo del carico idraulico e inquinante da depurare
- calcoli di dimensionamento;
- schemi di flusso
- numero di punti di scarico;
- localizzazione dei punti di scarico;
- modalità di smaltimento delle acque reflue;
- modalità di smaltimento dei fanghi di depurazione (nel caso di utilizzazione dei fanghi in agricoltura, allegare copia del provvedimento rilasciato ai sensi della normativa vigente);
- nel caso di scarico fuori dalla fognatura, le motivazioni di ordine tecnico che impediscono l'allacciamento alla rete fognaria.

Elaborato grafico di progetto dell'impianto, indicante:

- stralcio foglio catasto terreni;
- stralcio aerofotogrammetria in scala 1:2000 indicante punto di scarico e coordinate geografiche;
- planimetria generale dell'impianto, in opportuna scala;
- pianta e sezioni dell'impianto in scala 1:100 o superiore;
- ubicazione del pozzetto prelievo campioni.

Planimetria dell'insediamento servito dall'impianto, in scala adeguata, riportando con colorazioni differenti il tracciato della rete fognaria, l'impianto di depurazione, il pozzetto per il prelievo dei campioni ed il punto di scarico o il tracciato della rete di smaltimento.

Corografia scala 1:25.000 (IGMI serie 25) con l'indicazione dell'area occupata dall'insediamento ed il punto di scarico.

Per gli insediamenti produttivi, inoltre, i documenti previsti nell'Allegato 6.

Dichiarazione attestante la compatibilità delle tecnologie adottate per l'impianto di trattamento dei reflui con i limiti di accettabilità previsti dalla normativa di settore.

Se previste, copia del parere di conformità di cui all'art. 25 della direttiva e copia dell'approvazione del progetto da parte dell'autorità competente.

Nel caso di scarichi in acque superficiali:

Relazione sulle caratteristiche idrogeologiche del corpo recettore firmata dal professionista abilitato. La relazione dovrà essere presentata solo per gli insediamenti superiori a 100 a.e..

Nel caso di richiesta di assimilabilità ai reflui domestici:

La domanda di autorizzazione deve essere accompagnata da una relazione contenente:

- le informazioni necessarie a valutare il processo di formazione dello scarico;
- i referti analitici in numero sufficiente ad attestare la qualità delle acque reflue prodotte nell'arco dell'intero ciclo produttivo. Per i nuovi scarichi potrà essere fatto riferimento a dati e documentazioni relativi a scarichi provenienti da attività simili o dalla più aggiornata letteratura tecnica di settore.

Nel caso di scarichi sul suolo:

Relazione idrogeologica e di caratterizzazione del suolo, firmata dal professionista abilitato, dalla quale emergano, in particolare, i seguenti elementi: indicazioni sulla quantità e qualità delle acque trattate; tipologia utilizzata per il trattamento delle acque; descrizione della rete di smaltimento; caratteristiche fisiche e idrologiche del terreno accettore; Alla relazione di caratterizzazione dovranno essere allegati in opportuna scala:

- planimetria catastale con l'indicazione delle particelle catastali interessate dallo smaltimento;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- planimetria del tracciato della rete di smaltimento;
- corografia su carta tecnica regionale o su tavole IGM (1:25000).

Documentazione attestante il titolo che consente l'uso dell'area destinata a corpo recettore (nel caso di area di proprietà del richiedente l'autorizzazione, può essere presentata un'autocertificazione).

All'attivazione dello scarico, il titolare dovrà dare comunicazione di avvenuta realizzazione dei lavori all'autorità competente che attiverà la procedura per il rilascio dell'autorizzazione definitiva specificando la necessità di eventuali documenti integrativi rispetto a quanto già acquisito in fase preliminare. In ogni caso, se le caratteristiche dello scarico realizzato si discostano da quanto previsto in fase preliminare, dovrà essere prodotta la documentazione integrativa attestante tali variazioni.

Dopo i lavori per la realizzazione di nuovi scarichi, e nel rispetto delle prescrizioni dell'autorità competente di cui all'autorizzazione preliminare, per il rilascio dell'autorizzazione definitiva il titolare dello scarico deve fornire i certificati di analisi chimico fisiche e batteriologiche delle acque di scarico, non antecedenti a tre mesi dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione. Qualora l'attività sia a carattere stagionale le analisi dovranno essere riferite al periodo d'attività dell'impianto.

L'autorità competente definisce eventuali integrazioni oltre che termini e modalità con le quali dovranno essere predisposti i documenti anche in funzione di quanto previsto dall'art. 8 della presente direttiva.

Per la domanda di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, sottoscritta dal titolare dello scarico, l'autorità competente stabilisce la documentazione necessaria in funzione di quanto sopra e dei documenti presentati nella precedente autorizzazione allo scarico.



DIMENSIONAMENTO SCARICATORI DI PIENA

ALLEGATO 5

1. Per scaricatore di piena si intende un dispositivo a servizio di fognature di tipo misto, atto a scaricare verso un ricettore finale le portate eccedenti la portata massima di progetto della fognatura, al fine di salvaguardare l'integrità e la funzionalità delle sue parti costitutive; sono considerati scaricatori di piena anche i collegamenti detti by-pass degli impianti di depurazione e dei sollevamenti fognari. Gli scaricatori vengono classificati per ogni singola bocca di scarico, in relazione alle caratteristiche della porzione di rete servita, ed esclusivamente sulla base della tipologia delle utenze autorizzate ed allacciate e delle aree servite.
2. Si distinguono due tipologie di scaricatori di piena:

classe A: scaricatori di piena a servizio di agglomerati, o parti di agglomerato, scaricanti in fognatura acque reflue urbane nelle quali è esclusa la presenza di sostanze pericolose di cui all'art. 2 lettera s);

classe B: scaricatori di piena a servizio di agglomerati, o parti di agglomerato, scaricanti in fognatura acque reflue urbane nelle quali possono essere presenti sostanze pericolose di cui all'art. 2 lettera s).
3. L'attribuzione delle classi è di competenza del Gestore del Servizio Idrico Integrato o del titolare del servizio di fognatura e depurazione non rientrante nel servizio idrico integrato che ne dà comunicazione alla Regione, alla Provincia, all'AATO ed all'ARPAS per quanto di competenza.
4. Gli scaricatori di piena, in considerazione delle caratteristiche del corpo ricettore e degli usi a cui è destinato, sono dimensionati in relazione alla funzionalità idraulica complessiva della rete fognaria e del depuratore, al fine di adeguare il sistema, con i necessari accorgimenti, al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione di cui al Piano di Tutela delle Acque.
5. Gli scaricatori di piena a servizio di reti fognarie di tipo misto sono realizzati in testa ai collettori di adduzione dei reflui all'impianto di depurazione sia per le tratte con funzionamento idraulico a gravità che per quelle in pressione alimentate da impianti di sollevamento.
6. Il manufatto deve essere dimensionato in modo da lasciare direttamente defluire all'impianto di trattamento delle acque reflue urbane la portata nera diluita (di seguito *portata di riferimento*) corrispondente al valore calcolato ipotizzando una dotazione procapite di 1.200 litri per abitante equivalente al giorno, considerati uniformemente distribuiti nelle 24 ore. Per gli scarichi di acque reflue industriali nel sistema di raccolta di acque reflue urbane, non caratterizzabili in base all'apporto di sostanze biodegradabili, gli abitanti equivalenti vengono determinati rapportando il consumo idrico giornaliero medio industriale accertato con una dotazione idrica pari a 200 l/abxg. Al fine di evitare lo sfioro degli scaricatori di piena delle reti miste in condizioni di tempo secco, il valore della portata di sfioro dovrà comunque essere maggiore almeno del 30% della portata massima di tempo secco. L'aliquota eccedente il valore della portata di riferimento così calcolato deve essere sfiorata verso idoneo recapito finale senza che tale operazione possa arrecare danno alla funzionalità di strutture ed infrastrutture circostanti il manufatto.
7. Il manufatto di sfioro delle portate di piena non deve essere realizzato qualora si dimostri con dettagliato studio idrologico che la portata di piena corrispondente ad un tempo di ritorno pari almeno a 200 anni, calcolata sulla base delle caratteristiche climatiche della zona e delle caratteristiche del bacino drenante verso la fognatura, è inferiore alla portata di riferimento.
8. La dotazione procapite per il calcolo della portata di riferimento è elevata del 25 % in corrispondenza di scaricatori le cui acque eccedenti siano recapitate in laghi ovvero sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo.
9. La dotazione procapite per il calcolo della portata di riferimento è elevato a 1800 litri per abitante equivalente al giorno in corrispondenza di scaricatori di piena di classe B.
10. In ogni caso i valori di diluizione delle portate sfiorate sono funzionali al raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione previsti dal piano di tutela delle acque per i corpi idrici recettori interessati, tenuto conto anche della concentrazione delle sostanze pericolose di cui all'art. 2 lettera s), veicolate dalla rete fognaria in condizioni di tempo secco.
11. Le stazioni di sollevamento dei reflui al fine di escludere emergenze di carattere ambientale in corrispondenza di eventi meteorici eccezionali devono



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

disporre di un apposito manufatto per lo sfioro delle portate eccedenti la portata di riferimento che dovrà essere utilizzata per il dimensionamento delle apparecchiature elettromeccaniche tenuto conto anche dell'apposito equipaggiamento di riserva. In caso di fuori servizio delle suddette apparecchiature le vasche di accumulo del sollevamento devono essere in grado di invasare la portata di riferimento per un tempo minimo pari a 15 min necessario per l'intervento di manutenzione, trascorso il quale dovrà entrare in funzione il manufatto di sfioro con la funzione di scarico di emergenza.

12. Sono fatte salve motivate deroghe, rilasciate, su esplicita richiesta del proponente, contestualmente al parere di conformità del progetto al Piano di tutela delle acque, in funzione di eccezionali e particolari esigenze o necessità di convogliamento di acque reflue urbane. In ogni caso dovranno essere forniti tutti i riscontri necessari a dimostrare dal punto di vista tecnico-economico-ambientale l'assoluta necessità della deroga richiesta.

13. All'impianto di depurazione giungerà pertanto la portata derivante dalla somma di tutte le portate di riferimento dei singoli rami del sistema di collettamento. L'impianto dovrà garantire il trattamento dell'intera portata di riferimento in tutte le sezioni di trattamento sino alla sedimentazione primaria, se prevista; le successive sezioni di trattamento dovranno essere dimensionate per il trattamento di una portata pari ai 3/5 della portata di riferimento, le portate eccedenti i 3/5 potranno essere convogliate direttamente allo scarico previa disinfezione.

14. Qualora le modalità gestionali del sistema fognario lo consentano, in alternativa a sistemi di tipo "B", si può prevedere l'uso, opportunamente regolamentato dal gestore del sistema fognario, di modalità di controllo in tempo reale del sistema fognario che consentano di interrompere temporaneamente le immissioni di portate contenenti sostanze pericolose di cui all'art. 2 lettera s), evitandone lo scarico diretto in ambiente.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO 6

Scheda di rilevamento di scarico di acque reflue industriali e/o di acque meteoriche di dilavamento da stabilimento industriale

1) IDENTIFICAZIONE DELL'AZIENDA

Denominazione _____
Sede legale in via _____ **n°** _____
cap. _____ **Comune** _____ **Prov.** _____
Tel. _____ **Fax** _____ **E-mail** _____
N° iscrizione C.C.I.A.A. _____ **Codice ISTAT** _____
C.F. _____ **Partita** _____
I.V.A. _____
Legale rappresentante _____
recapito in via _____ **n°** _____
cap. _____ **Comune** _____
Tel. _____
Fax _____ **E-mail** _____

2) DATI GENERALI DELLO STABILIMENTO

Denominazione _____
Via _____ **n°** _____
cap. _____ **Comune** _____
C.F. _____ **Partita I.V.A.** _____
Coordinate tipo GAUSS-BOAGA _____
Responsabile dello stabilimento produttivo:
Nome _____ **Cognome** _____
Via _____ **n°** _____
cap. _____ **Comune** _____
Tel. _____ **Fax** _____ **E-mail** _____
Responsabile legale dello scarico:
Nome _____ **Cognome** _____
Luogo e data di nascita _____
Residenza Via _____ **n°** _____
cap. _____ **Comune** _____
Tel. _____ **Fax** _____ **E-mail** _____

3) DATI IDENTIFICATIVI DELLO SCARICO, DATI RECETTORE E AUTORIZZAZIONI*

Nel caso di più scarichi originati dallo stabilimento compilare, per ogni scarico, i dati sotto riportati

Data di rilevamento _____



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice regionale _____
Ente Autorizzatore _____
Data autorizzazione _____ data scadenza _____
Estremi autorizzazione _____
Stato autorizzazione _____
Note _____

Codice ISTAT Comune _____
Comune _____
Località _____
Tipologia di scarico _____
Coordinate Nord GAUSS-BOAGA _____
Coordinate Est GAUSS-BOAGA _____
Quota scarico (m) _____

Recapito o destinazione: Corpo idrico superficiale - fognatura - suolo
Denominazione del recettore _____

Presenza di ulteriori punti terminali di scarico originati dallo stabilimento: SI NO

Ulteriori dati sulle superfici di raccolta delle acque meteoriche:

superfici di tetti e/o terrazze	mq _____
superfici impermeabili scoperte (piazzali, ecc..)	mq _____
superfici permeabili (aree verdi, ecc..)	mq _____

4) ATTIVITA' DELLO STABILIMENTO

A) Tipologia

Industriale Artigianale Commerciale Di Servizio Agricola

Codice istat _____

Descrizione codice istat: _____

Numero addetti fissi _____ stagionali _____

Giorni lavorativi/anno per addetto _____

Ore lavorative/giorno _____

B) Caratteristiche ciclo produttivo



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

B1) Allegare una Relazione tecnica/descrittiva del ciclo produttivo accompagnata da uno schema a blocchi con individuazione dei flussi di massa in entrata e in uscita relativi alle materie prime, intermedi, prodotti ed emissioni nelle varie matrici acqua, aria e suolo.

B2) Materie utilizzate*

Indicare nella colonna “Tipologia” se si tratta di materie prime, additivi, catalizzatori, prodotti intermedi, prodotti finiti o altro

Denominazione	Unità di misura	Q.tà max giornaliera utilizzata o prodotta	Q.tà annuale utilizzata o prodotta	Tipologia	Presenza nelle acque reflue scaricate

*qualora si tratti di allevamenti ittici indicare anche il tipo e le quantità di sostanze utilizzate per la pulizia e trattamento acque per la profilassi e la terapia, tipo e quantità di alimento somministrato annualmente

B3) Compilare la Tabella 1 riportata di seguito indicandovi:
quali delle sostanze elencate vengono utilizzate o che comunque possono essere presenti nello stabilimento;
quali delle sostanze elencate possono essere rintracciabili nello scarico.

B4) Indicare se vengono utilizzate sostanze pericolose di cui alla tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.:

.....
.....
.....
.....

B5) Indicare se vengono utilizzate sostanze pericolose, fornendo informazione anche sulla quantità, di cui alla tabella 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.:

.....
.....
.....
.....

B6) DEPOSITO MATERIE PRIME EFFETTUATO:

Ubicazione del/i deposito/i

- All’interno dello stabilimento
- All’esterno dello stabilimento



Modalità di deposito materie prime

.....
.....
.....
.....

C) Approvvigionamento idrico

Fonte	Denominazione ed estremi autorizzazione rilasciata da ente gestore	Quantità massima prelevata		Utilizzazione			Quantità riciclata
		mc/giorno	mc/anno	processo %	servizi %	raffred. %	Mc/anno
Acquedotto							
Fiume							
Canale							
Lago							
Pozzo							
Altro							

Misuratori di portata installati :

approvvigionamento generale (al punto di prelievo)

altro (es. diramazione interna) _____

D) Rifiuti

D1) Ubicazione del/i Deposito/i rifiuti effettuato/i:

- All'interno dello stabilimento**
- All'esterno dello stabilimento**

D2) Modalità di deposito temporaneo di rifiuti

.....
.....
.....
.....

D3) Codici CER dei rifiuti prodotti

.....
.....
.....
.....



5) ULTERIORI INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SCARICO

A) Impianto di trattamento di Acque Reflue

Da compilare anche nel caso in cui il trattamento venga effettuato completamente all'interno dello stabilimento prima dello scarico autorizzato

Presenza del trattamento **SI** **NO**

In caso affermativo fornire le seguenti informazioni sulle caratteristiche qualitative dei reflui in ingresso all'impianto di trattamento*:

Parametro	Concentrazioni mg/l	Parametro	Concentrazioni mg/l

*(Se l'impianto è nuovo possono essere allegati rapporti di prova relativi a impianti similari)

Descrizione dell' impianto e del tipo di trattamento effettuato

.....
.....
.....
.....
.....

Tipo di gestione: **Individuale diretta**

Affidata a ditta esterna

nome ditta _____

indirizzo _____

Capacità di trattamento **mc/giorno** _____

Fanghi prodotti **mc/giorno** _____

mc/anno _____

Caratteristiche chimico-fisiche dei fanghi prodotti

.....
.....
.....
.....

Luogo e modalità di stoccaggio dei fanghi prima dello smaltimento

.....
.....
.....
.....



Modalità di smaltimento dei fanghi prodotti: _____
.....
.....
.....
.....
.....

B) Caratteristiche dello Scarico in ingresso al depuratore

Lo scarico è formato:

dalle acque reflue industriali di un unico processo produttivo

dalle acque reflue industriali provenienti da processi produttivi diversi

**dall'unione delle acque reflue industriali provenienti dai processi produttivi con
altre acque reflue prodotte all'interno dello stabilimento specificare:**

acque reflue domestiche (servizi igienici, mense ecc..)

acque meteoriche di dilavamento

Dati sulla Portata dello Scarico

	CONTINUO (lo scarico è in atto tutti i giorni lavorativi)		PERIODICO (lo scarico non è in atto tutti i giorni lavorativi)	
	La q.tà scaricata è COSTANTE	La q.tà scaricata è VARIABILE	La q.tà scaricata è COSTANTE nel periodo di scarico	La q.tà scaricata è VARIABILE nel periodo di scarico
Q.tà tot. annua Scaricata				
Q.tà max scaricata nel periodo di punta	NO		NO	
Indicare il periodo relativo allo scarico*				
Indicare il periodo di massimo scarico	NO		NO	

* Tutto l'anno, ovvero mese , settimana, giorni , ore, ecc.

Misuratori di portata installati : SI NO

C) Punti previsti per effettuare i prelievi di controllo



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegare planimetria indicante tutti i punti in cui verranno effettuati i controlli degli scarichi previsti

D) Presenza di autocampionatori di controllo SI NO

In caso affermativo, indicare caratteristiche tecniche, punto di installazione

.....
.....
.....
.....

6) SISTEMI DI SICUREZZA

Descrizione degli eventuali sistemi di sicurezza per la segnalazione delle anomalie, il blocco dello scarico, il contenimento delle perdite in caso di guasto, incidente, manutenzione degli impianti

.....
.....
.....
.....

Descrizione delle eventuali procedure operative di intervento previste in caso di guasto, incidente, manutenzione degli impianti

.....
.....
.....
.....

7) ALTRI DATI

Descrivere eventuali altre attività non contemplate negli schemi precedenti utili alla caratterizzazione delle acque reflue scaricate :

.....
.....
.....
.....

Il Presente documento è stato compilato da (dati anagrafici e qualifica):

.....
.....

Data _____

Firma del legale rappresentante



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Tabella 1 - Sostanze pericolose

	Numero CAS	Elemento	Utilizzo o produzione	Rintracciabilità nello Scarico
METALLI				
1	7440-38-2	Arsenico		
2	7440-43-9	Cadmio PP		
3	7439-97-6	Mercurio PP		
4	7440-47-3	Cromo		
5	7440-02-0	Nichel P		
6	7439-92-1	Piombo P		
ORGANO METALLI				
7	818-08-6	Dibutilstagno catione		
8	1461-25-2	Tetrabutilstagno		
9	688-73-3	Tributilstagno (composti) PP		
10	366643-28-4	Tributilstagno (catione) PP		
11		Trifenilstagno		
12	683-18-1	Dicloruro di dibutilstagno		
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI				
13		Idrocarburi Policiclici Aromatici Totali ^(*) PP		
14	50-32-8	Benzo(a)pirene PP		
15	205-99-2	Benzo(b)fluorantene PP		
16	207-08-9	Benzo(k)fluorantene PP		
17	191-24-2	Benzo(g,h,i)terilene PP		
18	193-39-5	Indeno(1,2,3-cd)pirene PP		
19	120-12-7	Antracene P		
20	206-44-0	Fluorantene P		
21	91-20-3	Naftalene P		
COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (VOC)				
22	71-43-2	Benzene P		
23	100-41-4	Etilbenzene		
24	98-82-8	Isopropilbenzene (cumene)		
25	108-88-3	Toluene		
26	1330-20-7	Xileni		
27	108-90-7	Clorobenzene		
28	95-50-1	1,2 Diclorobenzene		
29	541-73-1	1,3 Diclorobenzene		
30	106-46-7	1,4 Diclorobenzene		
31	12002-48-1	Triclorobenzeni		
32	120-82-1	1,2,4 Triclorobenzene P		
33	95-49-8	2-Clorotoluene		
34	108-41-8	3-Clorotoluene		
35	106-43-4	4-Clorotoluene		



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

	Numero CAS	Elemento	Utilizzo o produzione	Rintracciabilità nello Scarico
36	107-05-1	3-Cloropropene (Cloruro di allile)		
37	75-34-3	1,1 Dicloroetano		
38	107-06-2	1,2 Dicloroetano P		
39	75-35-4	1,1 Dicloroetene		
40	540-59-0	1,2 Dicloroetene		
41	78-87-5	1,2 Dicloropropano		
42	106-93-4	1,2 Dibromoetano		
43	542-75-6	1,3 Dicloropropene		
44	78-88-6	2,3 Dicloropropene		
45	79-34-5	1,1,2,2 Tetracloroetano		
46	56-23-5	Tetraclorometano (Tetracloruro di carbonio)		
47	71-55-6	1,1,1 Tricloroetano		
48	79-00-5	1,1,2 Tricloroetano		
49	75-01-4	Cloroetene (Cloruro di vinile)		
50	75-09-2	Diclorometano		
51	87-68-3	Esaclorobutadiene PP		
52	67-66-3	Triclorometano (cloroformio) P		
53	79-01-6	Tricloroetilene		
54	127-18-4	Tetracloroetilene (percloroetilene)		
55	107-07-3	2-Cloroetanolo		
56	92-23-1	1,3-Dicloro-2-propanolo		
57	108-60-1	Dicloro-di-isopropiletero		
58	106-89-8	Epicloridrina		
NITROAROMATICI				
59	97-00-7	1-Cloro-2,4-dinitrobenzene		
60	89-21-4	1-Cloro-2-nitrobenzene		
61	88-73-3	1-Cloro-3-nitrobenzene		
62	121-73-3	1-Cloro-4-nitrobenzene		
63	89-59-8	4-Cloro-2-nitrotoluene		
64	-	Cloronitrotolueni		
65	-	Dicloronitrobenzeni		
ALOFENOLI				
66	95-57-8	2-Clorofenolo		
67	108-43-0	3-Clorofenolo		
68	106-48-9	4-Clorofenolo		
69	95-95-4	2,4,5-Triclorofenolo		
70	88-06-2	2,4,6-Triclorofenolo		
71	120-83-2	2,4-Diclorofenolo		
72	87-86-5	Pentaclorofenolo P		
73	95-85-2	2-Ammino-4-clorofenolo		
74	59-50-7	4-Cloro-3-metilfenolo		
ANILINE e derivati				
75	95-51-2	2-Cloroanilina		
76	108-42-9	3-Cloroanilina		
77	106-47-8	4-Cloroanilina		



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

	Numero CAS	Elemento	Utilizzo o produzione	Rintracciabilità nello Scarico
78	95-76-1	3,4-dicloroanilina		
79	89-63-4	4-Cloro-nitroanilina		
	PESTICIDI			
80	79-11-8	Acido cloroacetico		
81	120-36-5	Acido 2,4-diclorofenossipropanoico (diclorprop)		
82	93-65-2	Acido 2,4 metilclorofenossipropanoico (mecoprop)		
83	94-74-6	Acido 2,4 metilclorofenossi acetico(mcpa)		
84	94-75-7	Acido 2,4 diclorofenossiacetico (2,4 D)		
85	93-76-5	Acido 2,4,5, triclorofenossiacetico (2,4,5 T)		
86	465-73-6	Isodrin		
87	309-00-2	Aldrin		
88	60-57-1	Dieldrin		
89	72-20-8	Endrin		
90	57-74-9	Clordano		
91		Diclorodifeniltricloroetano (DDT)		
92		Diclorodifenildicloroetilene (DDE)		
93		Diclorodifenildicloroetano (DDD)		
94	76-44-8	Eptacloro (incluso eptacloro epossido)		
95	115-29-7	Endosulfan P		
96	959-98-8	Alfa endosulfan P		
97	58-89-9	Lindano (γ isomero dell'esaclorocicloesano) PP		
98	319-84-6	Esaclorocicloesano alfa PP		
99	319-85-7	Esaclorocicloesano beta PP		
100	118-74-1	Esaclorobenzene PP		
101	330-55-2	Linuron		
102	1746-81-2	Monolinuron		
103	330-54-1	Diuron P		
104	34123-59-6	Isoproturon P		
105	1912-24-9	Atrazina P		
106	122-34-9	Simazina P		
107	298-03-3	Demeton		
108	60-51-5	Dimetoato		
109	298-04-4	Disulfoton		
110	10265-62-6	Metamidofos (tiofosforamidato di O,S-dimetile		
111	7786-34-7	Mevinfos		
112	56-72-4	Cumafos		
113	470-90-6	Clorfenvinfos P		
114	62-73-7	Diclorvos		
115	1113-02-6	Omtoato		
116	302-12-2	Ossidemeton-metile (Demeton o		



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

	Numero CAS	Elemento	Utilizzo o produzione	Rintracciabilità nello Scarico
		metile) (tiofosfato)		
117	14816-18-3	Foxim		
118	24017-47-8	Triazofos		
119	2642-71-9	Azinfos etile		
120	86-50-0	Azinfos metile		
121	2921-88-2	Clorpirifos P		
122	121-75-5	Malation		
123	56-38-2	Paration etile		
124	298-00-0	Paration metile		
125	55-38-9	Fention		
126	122-14-5	Fenitrotion		
127	52-68-6	Triclorfon		
128	15972-60-8	Alachlor P		
129	709-98-8	Propanile		
130	95-52-4	Bifenile		
131	1698-60-8	Pirazone (cloridazon-iso)		
132	1582-09-8	Trifluralin P		
133	25057-89-0	Bentazone		
COMPOSTI ORGANICI SEMIVOLATILI				
134	92-87-5	Benzidina (diamminodifenile)		
135		Diclorobenzidine (diclorodiamminodifenile)		
136		Cloronaftaleni		
137	100-44-7	α--Clorotoluene (cloruro di benzile)		
138	98-87-3	α,α-Diclorotoluene (cloruro di benzilidene)		
139	95-94-3	1,2,4,5-Tetraclorobenzene		
140	608-93-5	Pentaclorobenzene P		
141	67-72-1	Esacloretano		
ALTRI COMPOSTI				
142		Clorotoluidine		
143	615-65-6	2-Cloro – para-toluidina		
144	95-74-9	2-Cloro-4-amminotoluene		
145		Cloroamminotolueni		
146	126-99-8	2-Cloro-1,3,butadiene		
147	76-13-1	1,1,2-Triclorotrifluoroetano		
148	85535-84-8	Cloroalcani C₁₀-C₁₃ P		
149	126-73-8	Tributilfosfato		
150	32534-81-9	Pentabromo difeniletere bromurato PP		
151		Difeniletere bromurati totali P		
152	109-89-7	Dietilammina		
153	124-40-3	Dimetilammina		
154	25154-52-3	Nonilfenolo PP		
155	104-40-5	4(para)-Nonilfenolo P		
156	1806-26-4	Ottilfenolo P		



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

	Numero CAS	Elemento	Utilizzo o produzione	Rintracciabilità nello Scarico
157	140-66-9	Para-terz-ottifenolo P		
158	108-77-0	2,4,6-Tricloro1,3,5 triazina (cloruro di cianurile)		
159	117-81-7	Di(2etilesilftalato) P		
160		PCB totali		



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO 7

Procedura per la richiesta del provvedimento di conformità al Piano di tutela delle acque degli interventi riguardanti realizzazioni di nuovi impianti di depurazione o ristrutturazione e adeguamento dei medesimi, compresi i relativi collettori di adduzione ovvero emissari, al servizio di pubbliche fognature

Per l'acquisizione del provvedimento di conformità al Piano di Tutela delle Acque dovrà essere trasmessa specifica richiesta di rilascio del parere di competenza ai sensi dell'articolo 25 della presente direttiva all'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente da parte degli Enti attuatori interessati.

A tale richiesta dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- Copia cartacea e su supporto informatico degli elaborati progettuali con relazione integrativa di sintesi del progetto predisposta a cura del richiedente, a firma dal progettista, secondo quanto previsto dall'Assessorato regionale della Difesa Ambiente contenente i seguenti elementi:
 - Valutazione dei carichi gravanti
 - Descrizione delle infrastrutture per la raccolta dei reflui (collettori) esistenti
 - Descrizione delle infrastrutture di trattamento dei reflui (depuratore/i) esistenti
 - Descrizione delle infrastrutture per la raccolta dei reflui (collettori) in progetto
 - Descrizione delle infrastrutture di trattamento dei reflui (depuratore/i) in progetto
 - Descrizione della destinazione finale dei reflui trattati
 - Analisi/proposta riutilizzo reflui depurati
 - Recapito scarico
 - Limiti di riferimento allo scarico
 - Cartografia schematica su formato GIS con database associato
 - Piano economico-finanziario dell'intervento

- Copia dell'atto/i dell'Amministrazione richiedente con il quale/i si assegna l'incarico per la redazione del progetto/i in esame;

- Copia dell'atto/i dell'Amministrazione richiedente con il quale/i si approva il progetto/i in esame;

Il parere di conformità dovrà essere acquisito prima di procedere a qualsiasi impegno giuridicamente vincolante sull'oggetto delle opere da realizzare. Al fine dell'acquisizione del provvedimento di conformità dovranno essere trasmessi i progetti definitivi completi di tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente e provvisti di totale copertura finanziaria e caratterizzati da autonomia funzionale.

Dovrà essere data comunicazione per qualsiasi variante relativa a interventi per i quali è già stato espresso il parere di conformità al fine valutarne la rilevanza relativamente alla conformità stessa.

Eventuali modifiche di schemi e tipologie impiantistiche previste nel Piano di Tutela delle Acque potranno essere valutate dall'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente, se vantaggiose dal punto di vista ambientale, tecnico ed economico, previa presentazione di apposita istanza da parte degli Enti attuatori interessati con allegato il progetto preliminare, corredato da una relazione integrativa relativa all'istanza di modifica .

La relazione integrativa sarà predisposta a cura del Richiedente secondo quanto previsto dall'Assessorato regionale della Difesa Ambiente e conterrà, oltre a quanto già previsto per la richiesta ordinaria di provvedimento di conformità, la quantificazione dei costi d'investimento e di gestione riferiti, per opportuno orizzonte temporale di riferimento, sia alla situazione prevista dal Piano di Tutela delle Acque vigente che alla proposta di modifica e gli ulteriori elementi tecnici, economici e ambientali necessari per il raffronto in termini di costi-benefici tra le diverse ipotesi d'intervento.

L'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente esprime le proprie determinazioni e, se necessario, provvede alla modifica del Piano di Tutela delle Acque.